

CX.

TORNATA DI VENERDÌ 5 DICEMBRE 1902

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Comunicazioni della Presidenza . . .	Pag. 4325
Disegni di legge (Presentazione):	
Tribunale civile e penale di Milano (Cocco-ORTU)	4349
Uditori giudiziari (ID.)	4349
Municipalizzazione dei servizi pubblici (<i>Seguito e fine della discussione</i>).	4336
ALESSIO	4362-63
CALVI	4357
CICCOTTI	4337-44
COMANDINI	4361
CRESI	4350
DANEO EDOARDO	4346-47
DE FELICE-GIUFFRIDA	4360
FRASCARA GIACINTO	4344
FUSINATO	4356
GIOLITTI (<i>ministro</i>)	4342
4345-47-49-53-54-55-56-57-61-62-63	
MAJORANA (<i>relatore</i>)	4345
4352-56-61-62-63	
SPIRITO BENIAMINO	4348-54-56
VILLA	4348-54
Interrogazioni:	
Delitti di Bologna:	
AGUGLIA	4326
SORANI	4327
TALAMO (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	4326-28
Accattonaggio in Roma:	
RONCHETTI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	4328
VALERI	4329
Manicomi (TECCHIO, MANZATO e BIANCHI L.):	
ALESSIO	4332
RAVA	4331
RONCHETTI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	4330
Italiani nel Venezuela:	
BACCELLI A. (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	4332
DE MARINIS	4332
Condannato innocente (Calliano):	
COTTAFANI	4333
TALAMO (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	4333
Osservazioni e proposte:	
Lavori parlamentari:	
CICCOTTI	4365
CHIESI	4364
GIOLITTI (<i>ministro</i>)	4365
PRESIDENTE	4364
ZANARDELLI (<i>presidente del Consiglio</i>)	4364
Proposta di legge (Svolgimento):	
Insegnamento primario:	
DE-CRISTOFORIS	4334
NASI (<i>ministro</i>)	4334-35
Relazione (Presentazione):	
Assegnazione straordinaria a diversi Comuni della provincia di Messina (PICCOLO-CUPANI)	
	4333

La seduta incomincia alle 14,10.

Stelluti Scala segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia: gli onorevoli Dozzio e Danieli, di giorni 6; Carugati e Landucci di 10; Lucifero, di 5. Per motivi di salute l'onorevole Roselli, di giorni 2.

(Sono concessi).

Petizioni

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

Stelluti-Scala, segretario, legge:

5980. Il deputato Bianchini presenta una petizione corredata da 3,510,012 firme di cittadini di tutte le regioni d'Italia, con cui si fanno voti perchè non venga introdotto nella nostra legislazione l'istituto del divorzio.

(Interruzioni — Commenti vivissimi dall'estrema sinistra).

Comunicazioni.

Presidente. Dalla Corte dei conti è pervenuta alla Presidenza la seguente modificazione:

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867 n. 3853 il sottoscritto si onora di partecipare all'E. V. che nella seconda quindicina di novembre ultimo scorso non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente

Firmato: G. Finali ».

Interrogazioni.

Presidente. Procederemo ora nell'ordine del giorno che reca le interrogazioni.

E prima quella dell'onorevole Aguglia al ministro di grazia e giustizia, « per sapere se egli reputa conforme alla legge la pubbli-

cità data agli atti istruttori riguardanti i delitti commessi di recente a Bologna.

A questa interrogazione, si riannoda, per identità di argomento, un'altra interrogazione dell'onorevole Sorani al ministro di grazia e giustizia: « per conoscere come mai i giornali, nel delitto di Bologna, abbiano in onta dell'articolo 96 del Codice di procedura penale potuto conoscere e stampare il risultato della istruzione penale che dovrebbe essere segreta e come intenda di provvedere per l'avvenire, affinché la moralità, l'onore delle famiglie e gli stessi diritti dell'imputato siano garantiti e difesi da un'insana e morbosa pubblicità che è di offesa e di danno alla retta amministrazione della giustizia ».

Ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Talamo, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Quando vennero fuori per i giornali alcune notizie sul tragico avvenimento di Bologna, il ministro di grazia e giustizia ebbe la stessa impressione degli onorevoli interroganti, e immediatamente rivolse al procuratore generale di Bologna la nota che credo bene di leggere:

« Con vivo rincrescimento rilevo che molti giornali continuano a pubblicare estese notizie, dettagliate circostanze e fatti speciali circa l'andamento del processo per l'assassinio del conte Bonmartini, ciò che pur troppo dimostra che l'istruttoria che deve essere essenzialmente segreta, sta diventando pascolo scandaloso del pubblico. Le circostanziate notizie, i fatti che si leggono negli acclusi numeri di giornali, che le invio, in cui sono riportati persino il numero delle domande, le risposte date dalla contessa Murri-Bonmartini al giudice istruttore, non che il numero delle pagine del suo interrogatorio, non possono che confermare il convincimento che qualcuno vi sia che viola il segreto procedurale. »

A questa nota del ministro guardasigilli, il procuratore generale, che è persona integerrima e nota all'onorevole Aguglia come all'onorevole Sorani, rispose nel modo seguente:

« Per informazioni assunte e per l'esame che ho fatto personalmente degli atti del processo, posso assicurare la Eccellenza Vostra che l'autorità giudiziaria incaricata della istruttoria del processo per l'assassinio del conte Bonmartini è assolutamente estranea alle pubblicazioni che si leggono nei diversi giornali.

E per persuadersi che delle indiscrezioni della stampa non può farsi colpa all'autorità giudiziaria, basta quest'unica e semplice considerazione, che cioè tutti quei racconti, tutte quelle notizie più o meno circostanziate che si leggono su per i giornali non hanno nessun riscontro negli atti della processura legale. I diversi giornali che si stampano in questa città (dice il procuratore generale), hanno, ciascuno per proprio conto, istruito un processo pubblicando tutte le notizie che loro veniva dato di raccogliere senza alcun controllo ». Ed in seguito soggiunge: « Tanto è vero che i giornali raccolgono e pubblicano notizie per proprio conto, indipendentemente dalla istruttoria legale, che il giudice istruttore si è visto nella necessità di chiamare i *reporters* ed i corrispondenti giornalisti per sapere quello che veramente era a loro conoscenza e le fonti alle quali avevano attinte le notizie stampate ».

Sono queste le ragioni, onorevoli interroganti, per le quali l'autorità giudiziaria non ha creduto di adottare misure di rigore verso i giornali che avevano pubblicate quelle notizie. E posso assicurare che come l'autorità di Bologna ha fatto e farà il suo dovere, così il ministro di grazia e giustizia vigilerà a che l'istruttoria nel difficile ambiente, caldo e battagliero di Bologna, vada innanzi con quella serenità e con quel segreto che sono voluti dalla legge: e non debbo dire altro. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Aguglia ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Aguglia. Io sono davvero lietissimo delle dichiarazioni fatte testè dall'onorevole sotto-segretario di Stato per la giustizia, poiché da esse rilevo chiaramente come il ministro guardasigilli abbia fatto completamente il suo dovere, indagando l'origine di quelle notizie che certamente non potevano fare buona impressione nel pubblico, inquantochè poteva sorgere il dubbio che le notizie stesse fossero l'effetto di indiscrezioni di qualcuno dei funzionari ai quali è demandata la istruttoria del processo.

Che una stampa coraggiosa, ispirandosi ad un alto sentimento di tutela sociale, venga in aiuto della giustizia per lo scoprimento dei reati, è cosa lodevolissima; ma uguale lode non potrebbe tributarsi a quei funzionari che facessero delle condannevoli rivelazioni a chiochessia. Ed è per questo che sono anche lieto delle dichiarazioni dell'onorevole Talamo, perchè da esse apprendiamo che la magistratura di

Bologna ha da sua parte compiuto il suo dovere, rispettando la legge che impone l'obbligo del segreto della istruttoria. Conchiudo facendo l'augurio che i giudici preposti a quel gravissimo processo sappiano fare la luce sui terribili fatti commessi a Bologna.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sorani, altro interrogante, per dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

Sorani. Della risposta data dall'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia potrei dirmi sodisfatto al pari dell'onorevole Aguglia: ma da parte mia, come l'onorevole ministro ha udito, la questione non si limita al processo Murri, che da me fu preso soltanto come occasione per venire ad una questione molto più grave ed elevata, quale è quella della riforma della istruzione del processo penale segreto, ed alla quale il ministro non mi ha data una risposta.

Io chiedeva all'onorevole ministro se, di fronte a due disposizioni precise della nostra legge, articolo 96 del Codice di procedura penale, che vieta assolutamente a qualunque ufficiale di rivelare il contenuto degli atti dell'istruzione segreta del processo penale e l'articolo unico della legge 6 maggio 1877 contenente modificazioni alla legge sulla stampa del 1848, e alla piena libertà di sindacato e controllo che riconosco alla stampa periodica, oltre ai doveri e diritti di questa, a parte il processo Murri, perchè tutti i giorni siamo spettatori di pubblici scandali...

Cottafavi. Ma che scandali.

Sorani. ...sì, di pubblici scandali...

Cottafavi. Si va alla pubblicità dell'istruttoria. (*Commenti*).

Sorani. ...tutti i giorni vediamo con dolore che non appena s'inizia un processo contro una persona distinta se ne scrivono d'ogni colore, con quanto danno lo lascio considerare a voi: io chiedeva, o facciamo osservare la legge, se è buona, o modifichiamola, s'è cattiva, e non rispondente ai nuovi bisogni. (*Commenti*). Sarà pur vero quello che ha detto l'onorevole sotto-segretario di Stato che qui l'autorità giudiziaria non ha rivelato nulla... (*Interruzioni — Commenti*).

Cottafavi. E allora?

Sorani. ...ma se non ha rivelato nulla l'autorità giudiziaria, potrebbe averlo fatto qualche altro, se taluni giornali sfidavano chi si sia a smentirne l'esattezza di questo o di quel deposto: di questo o di quel fatto. (*Interruzioni — Commenti*).

Cottafavi. Volete mettere il bavaglio alla stampa. (*Commenti in vario senso*).

Sorani. Neanche per sogno: della stampa riconosco tutti i diritti e ne attesto qui tutti i benefizi e la sua alta e moralizzatrice missione. Ma chiedo l'applicazione della legge scritta, che per non corrispondere più ai nostri tempi e bisogni, giova modificare mettendola in armonia coi doveri della stampa e dei diritti dell'imputato e dell'onore dei cittadini e delle famiglie.

Voi, fino a che c'è la legge attuale, non dovevate limitarvi a domandare al procuratore generale se l'autorità giudiziaria aveva violato o no la legge, ma dovevate richiamare l'autorità giudiziaria all'adempimento del suo dovere di sequestrare questi giornali che falsavano l'opinione pubblica, senza dire del danno che ne viene di necessità al retto funzionamento della giustizia.

Pubblicità di atti e di notizie tutte a favore dei rei e a danno degli innocenti. (*Rumori al centro — Interruzioni — Commenti animati*).

Presidente. Conchiuda, onorevole Sorani.

Cottafavi. È enorme.

Sorani. È enorme per parte sua, scusi, di impedirmi di parlare.

Presidente. Non interrompano.

Cottafavi. Come si fa a non interrompere. I giornali fanno il loro dovere.

Presidente. Onorevole Cottafavi, non è il contegno questo che Ella deve tenere.

Cottafavi. Ma che cosa vuol fare, onorevole Presidente, quando si sentono certe cose!

Donati. Senza i giornali il delitto non era scoperto.

Presidente. Non interrompano, onorevoli colleghi, ed Ella conchiuda, onorevole Sorani.

Sorani. Concludendo, dal momento che non mi è dato di serenamente esporre tutto quanto vorrei, per parte mia, a parte la questione speciale, intesi di richiamare il ministro alla questione generale domandandogli cioè se crede che data l'attuale legge, come è scritta, si debba fare osservare, o se non potendosi o non credendosi conveniente di farlo, come penso io, debba cambiarsi, perchè contraria alla nostra civiltà.

Non posso quindi dirmi sodisfatto perchè l'onorevole sotto-segretario di Stato non mi ha dato verun affidamento, e dichiaro di mutare la mia interrogazione in una vera e propria interpellanza. (*Commenti prolungati in vario senso*).

Talamo, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Talamo, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Una volta che l'onorevole Sorani ha mutato la sua interrogazione in interpellanza, non sarebbe il caso di rispondergli ancora, ma mi pare che nei concetti che ha esposti, egli si trovi completamente in disaccordo con la Camera. Ad ogni modo gli ho detto e gli ripeto brevemente che all'autorità giudiziaria la legge non dà altro obbligo che quello di sequestrare i giornali che riproducono atti processuali; ora dal momento che il procuratore generale, alle asserzioni del quale dobbiamo prestar fede, ha dichiarato che gli atti processuali non sono stati riprodotti, e che le notizie date dai giornali sono del tutto fantastiche, non so di che cosa si lamenti e che cosa ci rimproveri l'onorevole Sorani.

Sorani. Sono state riprodotte esattamente e notavano anche la pagina. (*Interruzioni — Commenti animati*).

Presidente. Questa interrogazione è esaurita.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Valeri al ministro dell'interno «sull'azione della pubblica sicurezza a Roma, che permette a fanciulli semignudi e scalzi; malgrado i rigori della stagione, esercitare liberamente l'accattonaggio; a donne portanti sulle braccia bambini di pochi mesi e di cui non sono madri, chiedere l'elemosina per via in nome di quegli esseri innocenti ostentatamente tenuti scoperti al freddo onde destare pietà, e condannati così impunemente a morte sicura.»

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario per l'interno.

Ronchetti, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. L'interrogazione dell'onorevole Valeri richiama l'attenzione del Governo e della Camera sopra un problema assai importante per tutto il nostro paese e che è ben lungi dall'aver trovato sin qui una conveniente soluzione nella nostra legislazione, il problema dell'accattonaggio.

Le nostre leggi vietano l'accattonaggio agli inabili al lavoro; ma provvedono poi convenientemente a dar loro con sicurezza i mezzi necessari per vivere? L'articolo 80 della legge di pubblica sicurezza vieta l'accattonaggio in pubblico in tutti i Comuni ove esistono ricoveri di mendicizia; e l'articolo 81 punisce anche gli inabili al lavoro che mendicano nei Comuni ove non esiste un ricovero, non avendo fatto con-

stare all'autorità di sicurezza pubblica della loro miserrima condizione. Vero è che questo stesso articolo 81 provvede al ricovero degli inabili al lavoro nei Comuni dove non esista ricovero di mendicizia. Ma è noto come questa disposizione abbia dato luogo a infinite questioni intorno alla competenza della spesa del ricovero, che finiscono a rendere assai incerto il ricovero stesso a questi disgraziati inabili al lavoro.

Ma per gli abili al lavoro che non trovano lavoro e si danno all'accattonaggio, come provvedono le nostre istituzioni sociali?

L'articolo 453 del Codice penale li punisce; ma con ciò non risolve certo il problema di un accattonaggio imposto dalla necessità.

Se non che, se l'interrogazione dell'egregio nostro collega richiama a considerare il problema dell'accattonaggio in generale, ne siano causa l'inabilità al lavoro o la disoccupazione forzata: ha però per oggetto un problema meno vasto e limitato più specialmente alla città di Roma. Egli chiede cioè che si è fatto e si intende di fare di fronte a un accattonaggio artificioso, immorale, che esiste in Roma come un'istituzione dolorosamente deplorabile.

Il fatto che egli denuncia è pur troppo verissimo. Di notte e di giorno sono qui perseguitati i passeggiatori da donne che chiedono l'elemosina con al collo bambini mal coperti, esposti a tutte le intemperie a bella posta per eccitare la pietà e quindi la generosità altrui; donne che spesso non sono neppure le madri di quei bambini, ma che vanno a prenderli a prestito e se li fanno poi passare dall'una all'altra. Talvolta rincorrono forastieri e cittadini, monelli già grandicelli, seminudi anche nel cuore dell'inverno, quasi figli della strada, che invece appena ottengono il soldo della carità pubblica, si vedono correre dal padre, dal congiunto e forse anche da estranei che da lontano attendono il frutto dell'indegna speculazione.

L'onorevole Valeri domanda se di fronte a questi fatti il Governo ha pensato a prendere un qualsiasi provvedimento, ed io mi affretto a rispondergli che il Governo non ha mancato al suo dovere sia mandando ai ricoveri adulti e minorenni specialmente; sia arrestando e denunciando all'autorità giudiziaria per le meritate punizioni, coloro che furono colti a mendicare essendo abili al lavoro o a speculare sui bambini propri o d'altri.

Nei 26 ricoveri esistenti a Roma giusta

le ultime notizie avute trovansi accolti 124 adulti e 748 minorenni.

Al capitolo 42 del nostro bilancio sono assegnate lire 700,000 per spese di ricovero di inabili al lavoro per tutta l'Italia. Ebbene nell'esercizio 1901-1902 si spesero ben 340,000 lire per gli inabili al lavoro della sola provincia di Roma.

Ma il Ministero ha fatto anche di più. Ha presi gli opportuni accordi colla Società contro l'accattonaggio esistente in Roma ed a mezzo del Prefetto ha acquistato per una somma notevole dei buoni da 50 centesimi che furono distribuiti e si distribuiscono a tutte le famiglie indigenti. In questo modo il Ministero ha procurato di togliere il pretesto a coloro che si trovano in assoluta miseria di darsi all'accattonaggio, e di speculare miseramente su quei poveri piccini che cimentano la loro salute per soddisfare l'ignavia o l'ingordigia degli adulti.

Ma poichè tutto ciò non era sufficiente allo scopo che si proponeva, ha disposto un servizio attivo di pubblica sicurezza per sopprimere l'accattonaggio fraudolentemente artificioso di cui parliamo sin qui. Epperò posso assicurare l'onorevole interrogante che nel primo semestre di quest'anno sono state fatte 491 contravvenzioni per accattonaggio constatato e ben 1574 arresti.

Inoltre non più tardi dell'8 novembre passato, d'accordo col Ministero, il questore ha diramato una circolare a tutti i commissari distrettuali, delegati del suburbio ed al comandante delle guardie di città perchè sorvegliassero specialmente l'accattonaggio esercitato per mezzo di minorenni e denunziassero senz'altro i genitori o i custodi di questi vagabondi onde fossero puniti siccome colpevoli della contravvenzione prevista per tali fatti dall'articolo 456 del Codice penale; e provocassero anche dal pubblico Ministero, ove del caso, sia un giudizio per la perdita della patria podestà per abuso di essa, a tenore dell'articolo 233 del Codice civile, sia di ricovero forzato dei minorenni a tenore dell'articolo 114 della legge di pubblica sicurezza.

Dunque tutto quello che si è potuto si è fatto e si continuerà a fare per togliere questa vergognosa piaga che affligge più specialmente la città di Roma. Ma comprenderà l'onorevole interrogante che l'opera del Governo è tutt'altro che facile tanto più che qui si riversano dal contado famiglie intere di indigenti che fanno di trovar sempre aiuto dai molti forastieri eccitati ad avvicinarli e soccorrerli dalla pietà non

meno che dalla curiosità di esaminare qualche cencioso avanzo del costume contadinesco romano. Epperò conviene che l'azione del Governo in codesti casi sia completata da quella dei cittadini e degli Istituti cittadini, additando i colpevoli e moltiplicando gli aiuti per il ricovero dei piccoli innocenti.

L'onorevole Valeri per sua parte con la sua interrogazione richiamando l'attenzione di tutti sopra questa piaga avrà così contribuito ad avviarla a guarigione e sono lieto fin d'ora di rendergliene grazie. (*Approvazioni*).

Presidente. L'onorevole Valeri ha facoltà dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Valeri. Mai interrogazione più di questa può avere conseguito esito buono umanitario se ha contribuito a diminuire qualche dolore, a risparmiare qualche vittima. E di ciò mi danno affidamento le parole esaurienti e cortesi dell'onorevole sotto-segretario di Stato agl'interni che ringrazio, dichiarandomi soddisfatto, fidando per altro sulle sue dichiarazioni.

Ma prima di lasciare il mio breve dire mi sia permesso di esprimere almeno un voto: che questa terza Roma, se subito attorno alle sue mura antiche ha la desolazione, il deserto, la malaria, la febbre ancora, dopo più di trent'anni, e ciò per semplice ragione di bilancio, di danaro, almeno nell'interno, per opera doverosa del Governo, non offra più spettacolo così lacrimevole e vergognoso come quello di cui la presente interrogazione.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Rava al ministro dell'interno, « per sapere se non creda necessario presentare un disegno di legge sui Manicomi. »

A questa si collegano per identità di materia queste altre:

Dell'onorevole Alessio, al ministro dell'interno, « per conoscere se e quali provvedimenti intenda prendere intorno alla cura e alla custodia dei pazzi nel manicomio di San Servilio di Venezia, in seguito ai risultati della inchiesta compiuta da quella amministrazione provinciale. »

Dell'onorevole Tecchio, al ministro dell'interno, « sugli ulteriori provvedimenti che intende prendere in vista delle enormità rivelate dalla recente inchiesta sui Manicomi ordinata dal Consiglio provinciale di Venezia. »

Dell'onorevole Manzato, al ministro dell'interno, « per sapere quali provvedimenti intenda adottare il Governo, in seguito agli

enormi fatti scoperti nel manicomio di San Servilio in Venezia. »

Dell'onorevole Leonardo Bianchi, al ministro dell'interno, « per sapere se e come intenda provvedere all'inumano governo che si fa dei folli in alcuni Manicomi, e se reputi più che opportuno, urgente, presentare una legge che disciplini tutto ciò che riguarda l'importante servizio pubblico dei Manicomi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Ronchetti, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. All'interrogazione dell'onorevole Rava do una breve, categorica risposta, della quale spero che sarà completamente soddisfatto.

Il Ministero attuale come altri Ministeri precedenti, ha sentito la necessità e il dovere di presentare al Parlamento un disegno di legge sui manicomi, che sia tutela dei poveri malati, salvaguardia contro le insidiose denunce di inesistente pazzia, guarentigia di una vigilanza seria sui manicomi pubblici e privati. Ora sono lieto di assicurare l'onorevole Rava che tale progetto di legge è compilato, e già ne è autorizzata la presentazione la quale avrà perciò luogo infallibilmente in uno di questi giorni.

All'onorevole Alessio e agli altri nostri colleghi che presentarono interrogazioni che si collegano con la sua, devo maggiori spiegazioni. Essi chiedono infatti notizia dei provvedimenti che il Ministero dell'interno intende di adottare in seguito ai risultati di una inchiesta che è stata fatta nei manicomi della provincia di Venezia e in particolare in quello di San Servilio.

Presidente. Onorevole sotto-segretario di Stato, guardi che per i manicomi di Venezia ci sono quattro interrogazioni che non hanno che fare con quella dell'onorevole Rava, bisognerebbe risersarsi.

Ronchetti, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Ho risposto all'onorevole Rava ed ora vorrei rispondere all'interrogazione dell'onorevole Alessio e di altri colleghi.

Presidente. È un errore. Per i manicomi di Venezia oltre l'interrogazione dell'onorevole Alessio, ce n'è una dell'onorevole Tecchio, una dell'onorevole Manzato e un'altra dell'onorevole Bianchi Leonardo.

Ronchetti, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Lo so; ma siccome tanto l'interrogazione dell'onorevole Rava quanto quella degli onorevoli Alessio, Tecchio, Manzato, Leonardo Bianchi, si trovano tutte segnate all'ordine del giorno colla lettera E e perciò

furono riunite in un'unica interrogazione; così rispondo a tutte cumulativamente.

Presidente. Continui onorevole sotto-segretario di Stato.

Ronchetti, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Il Consiglio provinciale di Venezia preoccupato dell'aumento incessante dei pazzi e delle difficoltà tecniche ed economiche per il loro ricovero; dava, pochi mesi or sono, incarico ad una Commissione, composta delle persone più competenti, di compiere innanzi tutto un'inchiesta ampia e rigorosa, intorno alle condizioni nelle quali si trovavano i diversi manicomi della Provincia: Colonia agricola Pancrazio, Sezioni manicomiali annesse al Pellegrinario di Mogliano Veneto, Ospitale a Montebelluna, Ospitale di Cavarzere, Ospitale di Dolo, Casa di salute detta della Madonna dell'Orto, Manicomio femminile di San Clemente, Manicomio maschile di San Servilio o San Servolo, Sezione d'osservazione presso l'Ospedale civile di Venezia.

I risultati della Commissione d'inchiesta sono stati esposti in una splendida relazione che commosse non solo la nobilissima città di Venezia e la sua provincia ma tutto il paese.

Qualcuna di quelle case di ricovero dei poveri mentecatti, come ad esempio l'Ospedale di Dolo, (che fu segnalato dalla Commissione alla pubblica lode per la modernità dell'edifizio, per i criteri coi quali è condotto, per l'entusiasmo che anima quella Amministrazione); la Colonia Pancrazio (che fu descritta come un asilo ideale per gli alienati tranquilli); trovò amministrata e diretta in modo degno e corrispondente alla sua destinazione. Ma altri ricoveri giudicò per difetto di locale e di trattamento dei malati con giusta severità, e di qualcuno denunciò una condizione di cose più che raccapricciante, inumana.

Io non voglio entrare in molti particolari; ma crederei di mancare ad un dovere di cittadino se per un malinteso riguardo non attingessi alla relazione della quale ho parlato, qualche fatto parziale, che dimostrerà quanto la mancanza di vigilanza possa essere fatale agli Istituti che come i manicomi hanno carattere eminentemente umanitario. Servirà di monito a chi governa, ai legislatori, agli amministratori e dirigenti di tutti gli Istituti costituiti per il pubblico bene.

A Montebelluna la Commissione trovò impiegati come mezzi di coercizione i mezzi i più barbari, degni del medio evo, tanto più che non vi si ricoverano che femmine; li trovò applicati non solo come mezzi di coercizione, ma come punizione (spietata

punizione, dice a ragione il relatore), e constatò che hanno la facoltà di usare di tali mezzi, le suore che servono da infermiere!

A San Servilio la Commissione constatò maggiori brutture, i riparti senza riscaldamento così che i malati tremavano dal freddo, infermerie ove erano accumulati malati di malattie infettive con cronici, nessun apparecchio di disinfezione, insomma (per usare ancora le parole del relatore della Commissione) condizione di ambienti orribili e schifose.

E tralascio di dire dei molti altri rilievi fatti dalla Commissione, della scarsa nutrizione dei ricoverati, dell'abbandono della cura medica, ecc.

Non posso però omettere anche qui di rilevare a quali mezzi di coercizione si ricorreva: grossi ceppi di ferro ai polsi delle mani e alle caviglie dei piedi, chiusi con lucchetto, riuniti fra loro con catene; cinture di cuoio alla vita in cui con anelli di ferro richiudevansi le braccia! E in questa condizione si lasciavano i malati di giorno e di notte! La Commissione ne trovò due incatenati, a letto, completamente nudi! Uno aveva simili ordigni da cinque anni, un altro da un anno e mezzo, uno era così immobilizzato a letto da ben tre anni! (*Commenti!*)

E coi 65 infermieri facevano servizio 14 padri che si chiamano Fatebenefratelli! E in una nota della Relazione si legge che quando l'infermiere legava il povero pazzo, riferiva, in assenza dei medici, al padre Vicario, che non era medico e approvava o non approvava la legatura!

Come vede la Camera, all'udire questi fatti pare proprio di essere ritornati in pieno Medio Evo! Ai tempi nei quali i poveri mentecatti erano considerati come tanti indiatolati, come ossessi dal demonio! (*Vivi commenti*). Eppure (come ricorda melanconicamente il relatore della Commissione) sono passati molti anni da che furono spezzate le catene che allacciavano i pazzi, da Pinel in Francia, da Chiarugi nella nostra Toscana!

È vero che abbiamo invece in Italia dei manicomi nei quali si mostrano ai visitatori questi strumenti di coercizione come tristi documenti storici del trattamento con cui nei tempi passati si martirizzavano, per guarirli, i poveri pazzi! Ma questo pensiero non scema il senso di dolore che proviamo leggendo che una simile casa, per ironia chiamata di salute, esisteva proprio in quella fata che è Venezia, cara per i suoi tesori di arte, per la sua laguna, per il suo cielo,

non meno che per la gentilezza di costumi e la mitezza d'animo dei suoi abitanti!

Ma qual'è stata l'azione del Governo in questa condizione di cose?

Appena il prefetto ebbe notizia dei risultati della Commissione d'inchiesta, diede incarico al medico provinciale di una sommaria inchiesta, ed immediatamente affidò la direzione del manicomio di San Servilio ad un nuovo direttore, alla cui dipendenza fu posto tutto il personale del manicomio, laico e religioso; fu aggiunto un nuovo medico pel servizio sanitario; si presero tutti quei provvedimenti igienici che avevano carattere di maggior urgenza ed eran possibili.

È appena necessario di soggiungere che uno dei primi atti compiuti dal nuovo direttore del manicomio fu quello di sopprimere ogni barbaro mezzo di coercizione dei poveri pazzi.

Maggiori provvidenze verranno in seguito attuate mercè l'opera della rappresentanza provinciale di Venezia.

Occorre dire che il Ministero dell'interio ha, per la parte che gli spettava, sollecitato vivamente l'energica azione del prefetto?

Mi è del resto caro di rassicurare la Camera e il Paese che il progetto di legge sui manicomi che verrà or ora presentato all'approvazione del Parlamento, impedirà che per mancanza di sorveglianza si seguano e si mantengano per l'avvenire metodi di cura e di amministrazione, quali quelli constatati a San Servilio.

Se si attende con tanto zelo, ed è pur questo un dovere, al miglioramento delle condizioni delle carceri, nelle quali sono chiusi individui colpevoli di fatti criminosi volontariamente compiuti a danno della società, con ben maggiore ragione noi dobbiamo vigilare perchè questi poveri esseri, che non possono far valere le proprie ragioni, che sono colpiti dalla maggiore sventura che possa toccare ad un uomo, abbiano ad essere trattati almeno con umanità. (*Bravo! Bene! — Vivi commenti*).

Presidente. L'onorevole Rava ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Rava. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato delle dichiarazioni che ha fatto in ordine all'urgenza assoluta di presentare una legge che governi i manicomi e ne prenda atto. Vorrei però fargli una viva raccomandazione: le orribili cose che ha raccontato testè, sulla fede dell'inchiesta che per ordine del Ministero è stata eseguita, mi hanno fatto ricordare i fatti che furono esposti ai deputati dell'Assemblea

Costituente quando il medico Pinel li condusse a vedere i manicomi dove, stretti da ferri e da catene, si trovavano rinchiusi, come maledetti, questi infelici. Allora Pinel ruppe le catene e fu benedetto dall'umanità.

Mi auguro che la legge venga sollecitamente e che sia breve.

Io ebbi l'onore di essere il segretario di quel disegno di legge che fu già presentato, dieci anni or sono, ma esso era amplissimo, aveva molte previsioni utili, belle e nobilissime sulla tutela, la custodia, la cura degli alienati, ma l'ampiezza degli argomenti ha impedito, allora per la quantità dei casi che riguardava, che la legge stessa venisse approvata. Così è accaduto in Francia dal 1838. Noi siamo da 30 anni in questo stato penoso d'incertezza; io non credevo che fatti così orribili potessero succedere, e speravo che il sindacato della autorità e le cure vigili dei medici provinciali, avessero saputo impedire torture simili, ma ora che apprendo che questo non è avvenuto, ringrazio il ministro dell'interno che vuol provvedere con una legge, e mi auguro che essa sia pronta e sia breve, e che possa essere sollecitamente approvata e che sia integrata da successivi regolamenti che debbano adattarla giorno per giorno, ai casi della pratica e ai consigli della scienza.

Presidente. L'onorevole Alessio ha facoltà di parlare per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Alessio. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato delle sue dichiarazioni e sono lieto di aver provocato da lui quanto egli ebbe ad affermare, sia nei riguardi della descrizione dei fatti gravi a cui ha dato argomento il manicomio di Venezia, sia pei riguardi dei provvedimenti che il Governo ha preso o intende di prendere.

Io, sollevandomi un poco dalla questione del manicomio di Venezia, mi permetto soltanto di fare due osservazioni: credo che sia giunto il momento di studiare nuovamente ciò che si riferisce alle funzioni amministrative tra lo Stato, la Provincia e i Comuni a questo riguardo. Ci sono alcune funzioni di ordine generale e d'interesse superiore che non possono essere abbandonate ai poteri locali, specialmente se vi è predominio di influenze territoriali: i poteri locali facilmente possono falsare concetti e indirizzi moderni, e allora gli ordinamenti legislativi vengono guastati e non rispondono volta a volta agli interessi superiori

che i poteri locali debbono svolgere e rappresentare.

D'altra parte in nessuna questione come in quelle dell'igiene e della beneficenza è necessario accrescere i poteri dello Stato; è lo Stato solo che può veramente portare un indirizzo di modernità, nuovo e rigeneratore, in queste questioni. È necessario però che esso agisca e intervenga energicamente e che sia il vero tutore dell'interesse collettivo non lasciandosi soverchiare da influenze locali o territoriali e rappresentando veramente questa nuova civiltà che si avvanza e si afferma.

Presidente. Non essendo presenti gli onorevoli Manzato, Tecchio e Bianchi Leonardo, s'intendono ritirate le loro interrogazioni che si riferiscono allo stesso argomento ora trattato e delle quali si è già data lettura.

Segue l'interrogazione dell'onorevole De Marinis al ministro degli affari esteri « sull'opera del Governo per tutelare gli interessi degli italiani nel Venezuela danneggiati dalle recenti rivolte e specialmente in vista dell'azione iniziata da altre nazioni europee. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per gli affari esteri.

Baccelli Alfredo, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri.* Siamo d'accordo con l'onorevole De Marinis per il differimento di questa interrogazione.

Presidente. Le faccio notare che il Governo ha facoltà di differire la risposta ad una interrogazione purchè però indichi il giorno in cui la darà.

Baccelli Alfredo, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri.* Non sono in grado di prevederlo, poichè non so quando mi giungeranno le notizie che sull'argomento si sono richieste.

Presidente. Il regolamento ha precise disposizioni circa il differimento delle interrogazioni richiesto dal Governo e vuole che si dica in qual giorno l'interrogazione sarà svolta.

Baccelli Alfredo, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri.* Ma io non so quando mi giungeranno le notizie che attendo. Del rimanente sono d'accordo con l'onorevole De Marinis.

De Marinis. Per assicurare il rispetto alle disposizioni del regolamento ritiro la mia interrogazione, salvo a ripresentarla a tempo opportuno.

Presidente. Sta bene.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Cotafavi al ministro di grazia e giustizia « per

apprendere il suo pensiero intorno all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Calliano relativo al condannato innocente Pasquini Ignazio. »

Ha facoltà di parlare, l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

Talamo, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo che l'onorevole Cottafavi abbia presentato la sua interrogazione per richiamare l'attenzione della Camera sul grave argomento dell'istituto della revisione, e quella del ministro sulle dichiarazioni fatte in proposito nella tornata del 12 maggio ultimo scorso. Io non posso che confermare quelle dichiarazioni, assicurando l'onorevole Cottafavi che sono molto inoltrati gli studi per la riforma della procedura penale e che circa l'istituto della revisione i criteri della Commissione collimano molto con quelli manifestati già dall'onorevole Cottafavi. Non resta quindi che aspettare che la riforma venga portata innanzi alla Camera perchè i voti dell'onorevole Cottafavi possano essere esauditi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Cottafavi. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della sua cortese risposta e confido che quanto prima l'importante argomento sarà sottoposto all'esame e all'approvazione della Camera. Io ho richiamata l'attenzione del Governo sull'ordine del giorno votato dal Consiglio comunale di Calliano, perchè questa è una prova di più dell'urgenza dell'invocata riforma, praticata da altri Stati anche meno evoluti, alla quale il Governo ha già fatto adesione. In questo incontro mi preme di far notare all'onorevole rappresentante del ministro di grazia e giustizia la gravità del fatto per cui un cittadino condannato innocente che regge delle gestioni di grandissima responsabilità da trent'anni con onore inconcusso e godendo una reputazione intemerata da parte della Provincia, abbia ad essere ancora privo dei diritti politici. Si tratta di un ex ufficiale dell'esercito al quale, essendo stato rubato il portafoglio che conteneva il soldo della truppa, venne inflitta la condanna di 10 anni di detenzione. L'ufficiale, per un senso di esagerata delicatezza, volle tacere per non accusare un collega sul quale erano caduti dapprima i suoi sospetti. Egli è uscito dal carcere e si è diportato con tanta correttezza e virtù di sacrificio che, lo ripeto, amministra due delle più importanti aziende di quella regione. L'ufficiale in discorso è

anche fregiato della medaglia al valor militare.

Dopo trent'anni di vita intemerata, quest'uomo è ancora privo dei diritti civili e politici, mentre il vero reo che esso non volle denunciare perchè si trattava di semplici sospetti, quantunque fondati, è stato successivamente arrestato a Milano quando era ancora capitano dell'esercito, per tentato ricatto, ed è stato deferito all'autorità giudiziaria.

Era rappresentante del Pubblico Ministero in quel processo un nostro collega, che mi duole di non vedere presente, l'onorevole Mel, che di fatto sostenne l'accusa.

Per quanto egli, l'onorevole Mel, avesse tale doloroso ufficio e lo adempì con coscienza, pure ebbe ad insistere presso l'Avvocatura generale militare affinchè fossero accuratamente seguiti i portamenti di colui che era stato indiziato come reo del furto a danno dell'ufficiale.

Ma egli si trovò di fronte alla risposta che contro la regiudicata non vi era nulla da fare e del resto, l'autore del furto per sottrarsi ad ogni controllo ed a possibile sorveglianza, chiese ed ottenne di cambiar corpo e fu perduto di vista. Ora un uomo onesto, quest'uomo che ha pur versato il proprio sangue sui campi di battaglia, che è insignito della medaglia al valor militare, che ha vinto contro sè stesso la più dolorosa delle battaglie, da trent'anni porta il peso di una colpa non sua. Ripeto, faccio plauso alle parole dell'onorevole sottosegretario di Stato, perchè se non foss'altro nella Camera italiana e nel paese si sappia che simili casi lagrimevoli possono verificarsi di quando in quando per disgraziate circostanze, ma che Governo e Rappresentanza Nazionale non intendono di sancire un sistema che continua a perpetuare l'infamia dell'innocente! (*Approvazioni*).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Essendo trascorsi i 40 minuti assegnati alle interrogazioni dal regolamento, invito l'onorevole Piccolo Cupani a recarsi nella tribuna per presentare una relazione.

Piccolo-Cupani. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Assegnazione straordinaria per anticipazioni a diversi Comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbliga-

toria avvenuta nella Cassa della prefettura di Messina.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del deputato De Cristoforis: Contributo scolastico per l'insegnamento primario.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del deputato De Cristoforis: Contributo scolastico per l'insegnamento primario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Cristoforis per svolgere questa sua proposta di legge.

De Cristoforis. La mia d'oggi è una proposta che si trascina fin dal 1861. Pisa, Genova, Milano, Napoli, Venezia, Torino sentirono le voci favorevoli a questo proposito nei diversi Congressi di insegnanti. Volendo essere brevissimo, dirò che faccio cardine del mio disegno di legge la convinzione che il Governo non può trovare nel suo bilancio, oggi e per molto tempo ancora, le somme necessarie a sanare le tre grandi piaghe, dell'indecoroso stipendio della maggioranza dei maestri, dello insufficiente numero di scuole elementari, degli inadatti e malsani edifici scolastici. Da molti anni si aspetta il rimedio a questi grandi mali nostri: sull'orizzonte, meno che in una riduzione forte del bilancio della guerra, nessuna speranza che una fonte di danaro si apra per tanta necessità. Si grida da ogni parte che l'attesa è stata già troppo lunga e che bisogna sopperire d'urgenza a queste necessità, che è impellente, perchè si attiene ad una questione sociale gravissima e cioè all'educazione intellettuale del nostro popolo. I maestri hanno fino ad ora avuto una pazienza veramente da Giobbe nello attendere dal Ministero provvedimenti, ma oggi questa loro pazienza è ridotta all'estremo limite.

Per di più, la scuola nostra, oltre ad essere deficiente per l'educazione, è in condizioni gravissime per quanto riguarda gli edifici scolastici. Basterebbe dare un'occhiata ai resoconti statistici dell'ispettore Torraca e del commendatore Ravà per vedere in quali tristissime condizioni le scuole si trovino. È per trovare tanto che basti a tale bisogno, che io propongo un contributo scolastico il quale dovrebbe essere dato dalle famiglie abbienti dei fanciulli e dovrebbe variare a seconda del benessere delle famiglie e dei due gradi di insegnamento elementare.

Non scenderò a particolari perchè ciò sarebbe ora fuori di luogo; ma, avendo fatto un calcolo approssimativo, trovo che si potrebbero raggiungere i 26 milioni; i quali dovrebbero essere versati in una cassa speciale scolastica affidata alla Provincia a tre scopi: a portare lo stipendio dei maestri al grado minimo possibile, che all'inizio di carriera non sarebbe però minore di 1,000 lire, a riordinare gli edifici scolastici ed a completare il materiale. Di questi 26 milioni due terzi andrebbero quindi a beneficio dei maestri ed un terzo a beneficio delle scuole.

Sento farmi una obiezione gravissima: ma questa sarebbe una tassa nuova!

Nemico delle tasse nuove, io dico però che abbiamo una cancrena così profonda da non ammettere ritardo a radicale medicazione. Come fare? Non potremmo sperare, come dissi, se non in tagli profondi sul bilancio del Ministero della guerra, ma per questi dovremmo aspettare troppo prima di poterli ottenere! Abbiamo intanto un bisogno vivo cui dobbiamo cercare di riparare; ci mancano i mezzi nel bilancio, provvediamo dunque col concorso di coloro che fruiscono gratuitamente della scuola e che possono pagare tale beneficio. Questo è il concetto informatore della mia proposta di legge.

Onorevole presidente, permette che io svolga anche l'altra?

Presidente. Onorevole ministro della pubblica istruzione, intende dichiarare ora se accetta, o no, che sia presa in considerazione questa proposta di legge dell'onorevole De Cristoforis?

Nasi, ministro della istruzione pubblica. Siccome le due proposte di legge d'iniziativa del deputato De Cristoforis hanno fra loro molta attinenza, vorrei pregare l'onorevole presidente di consentire che il proponente svolgesse anche l'altra sua proposta. Dopo io risponderai, tanto per l'una che per l'altra.

Presidente. Sta bene: allora do facoltà all'onorevole De Cristoforis di svolgere l'altra proposta di legge « Avocazione alla Provincia dell'amministrazione delle scuole elementari pubbliche per i Comuni che hanno meno di 50 mila abitanti. (Vedi tornata 29 maggio 1902).

De Cristoforis. Passo alla mia seconda proposta di legge, l'avocazione alla Provincia dell'amministrazione delle scuole elementari pubbliche. Avversario dichiarato della avocazione della scuola elementare allo Stato, perchè, oltre al pericolo politico, esso rappresenterebbe un nuovo accentramento dan-

noso oltre quello generale che tutti in Italia condannano: non sono neppure fidente, per l'esperienza che ce ne diede il tempo, al lasciare che il Comune continui a tenerla nelle sue mani. I Comuni sono enti di carattere molto variabile a seconda dei tempi e dei momenti, variabili per l'indirizzo politico e per il religioso a norma del risultato delle elezioni amministrative. Moltissime infatti sono state le lotte fra i maestri e i Comuni, e sempre a danno dei primi, nè giova qui ricordarle; aggiungasi che spesso le spese devolute all'insegnamento, sono dal Comune distratte per altri servizi, con quanto danno per l'istruzione del popolo, lo si comprende.

Ora io penso che un rimedio a tutto ciò possa essere escogitato e che un ente intermedio esista il quale può reggere le scuole, meglio che il Governo, il quale è troppo lontano da quelle per poterne vedere i bisogni e provvedervi sollecitamente: mentre pur sempre è al Governo che deve rimanere l'alto ufficio di reggerle dal lato didattico colle leggi e coi regolamenti di ordine generale.

L'ente amministrativo cui alludo è la Provincia, la quale non è mai per sé uno spiccato ente politico, e che va ricostituendosi continuamente con nuovi elementi: la Provincia che ha il grande vantaggio di essere vicina alla scuola, di vederne i bisogni e può offrire ai maestri una carriera, la quale oggi manca completamente a quei poveri insegnanti che vivono e muoiono nei piccoli Comuni, malgrado tutta la loro intelligenza e la loro operosità, e senza che questa diligenza ed operosità possano domani produrre loro i benefici desiderati.

Non basta. V'è difetto enorme nella vigilanza sulle scuole, e l'organismo attuale è deficientissimo, tanto che i poveri ispettori scolastici non arrivano a fare tutto quanto occorre per le scuole da loro dipendenti.

D'onde la mia proposta secondo la quale — fermo quanto dispone ora lo Stato per il servizio scolastico provinciale — la Provincia, dovrebbe avere un suo speciale ufficio di Ispettori provinciali, di Direttori circondariali, consorziali e locali per esercitare una vigilanza sufficiente ai bisogni.

Ma siccome senza denaro non si fa nulla, così io domando che sul contributo dell'imposta diretta di ricchezza mobile e di fondiaria, e temporaneamente, si decreti una addizionale di un centesimo su cento centesimi; peso limitatissimo e che verrebbe a

dare 4 milioni e 825 mila lire con cui si potrebbe provvedere a tutto quanto ora ci manca, in linea veramente amministrativa e di tutela sulle scuole elementari, e sopra tutto a creare scuole quante occorrono, a integrare la scuola, e creare educatori, biblioteche scolastiche, borse di studio, e mettere i Comuni in condizioni di dare agli scolari la refezione scolastica.

Questi due progetti, che ho svolto, si collegano fra loro come ben si vede: hanno, è vero, il grave difetto di domandare danaro: ma io dico al Governo: ne avete voi da dare a tanto urgente necessità? E poichè il Governo non ne ha, troviamone in qualche mezzo risolutivo: chè non dobbiamo più rimanere nella inerzia di fronte a quella nostra piaga gravissima chè è l'analfabetismo: piaga vergognosa e che va crescendo, poichè è a notare che dopo i tre anni d'istruzione obbligatoria ben presto vediamo ogni insegnamento dimenticato. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Ottimi gli intenti, molto discutibili i mezzi. L'onorevole De Cristoforis non ha bisogno delle mie lodi; sono noti i servizi da lui resi alla causa dell'istruzione popolare.

È naturale che egli, nella impazienza nobilissima di riforme utili alla scuola, venga a recare qui il contributo dei suoi studi e della proposta di sua iniziativa. Il Governo non ha che a compiacersene; però non può accoglierle senza parecchie riserve.

Una parte dei suoi concetti ha già avuto l'approvazione della Camera nelle leggi, che sono ora davanti al Senato; con le quali io cercai di corrispondere ai voti del corpo magistrale, provvedendo con nuove e maggiori garanzie alla nomina, conferma, e licenziamento degl'insegnanti.

L'onorevole De Cristoforis giustamente osserva, che nessuna riforma è possibile, senza maggiori spese; ed è l'opinione di tutti i competenti. Perciò egli presenta una proposta di legge per il cosiddetto contributo scolastico: questione assai dibattuta nel campo stesso della classe magistrale.

Questo problema fu dal Governo affidato allo studio di una apposita Commissione, che ha già presentate le sue proposte. Il Governo si riserva di prenderle le opportune deliberazioni.

Io esprimo un mio sentimento personale, osservando che la questione non può venir sola, ma deve esser connessa al riordinamento dell'istruzione popolare.

Si può discutere più o meno dell'opportunità di far pagare l'istruzione elementare non obbligatoria; ma l'onorevole De Cristoforis non fa questa distinzione e propone che il contributo scolastico sia chiesto a tutti gli abbienti, qualunque sia la scuola che essi frequentano.

Quanto al nuovo ordinamento della scuola egli crede di risolvere efficacemente il problema, ponendosi in una posizione intermedia tra coloro che la vogliono lasciare ai Comuni col desiderio di non scemare alcuna loro libertà, e quelli che vorrebbero avocarla allo Stato.

Di decentramento mi pare che non si possa parlare, specialmente quando si propone che la scuola primaria passi alla Provincia.

La Provincia è un ente fittizio, che non gode le universali simpatie, e non è possibile affermare che sia l'ente amministrativo meglio governato dalle rappresentanze elettive. È molto discutibile quindi che il passaggio delle scuole primarie alla Provincia possa davvero rappresentare un miglioramento. Siccome per ordinare le scuole in questo modo, occorre un mutamento di organici scolastici, l'onorevole De Cristoforis ha escogitato tutto un complicato sistema di congegni speciali di vigilanza e di tutela, che potrebbero risolversi in un aumento di funzioni e di spesa; ed anche su ciò debbo fare le debite riserve.

L'onorevole De Cristoforis propone d'imporre un centesimo addizionale alla fondiaria per attuare le riforme proposte. In tempi di sgravi questa proposta può sembrare alquanto strana. (*Si ride*).

Certo è che la classe magistrale, tormentata dal disagio economico, reclama l'aumento degli stipendi, e sarebbe felice di ottenerlo indipendentemente da ogni nuova imposta.

Io ho già espresso il mio concetto: ed è che la questione del miglioramento economico degli insegnanti debba andare di pari passo con quella del riordinamento delle scuole; ed appunto per riunire questi due intenti, senz'altri indugi ho preparato alcuni disegni di legge. Spero che i lavori parlamentari e le esigenze della politica generale mi permetteranno di presentare fra poco una parte almeno dei miei progetti, che non si riferiscono soltanto alle scuole primarie, ma si estendono a tutta quanta l'istruzione secondaria.

Con queste riserve, ben volentieri io consento che siano prese in considerazione le proposte dell'onorevole De Cristoforis,

che valgono a dimostrare come egli sia dei più operosi fra coloro che, amando il popolo, desiderano provvedere alla sua educazione.

Presidente. Interrogherò la Camera per sapere se intenda di prendere in considerazione le due proposte di legge, d'iniziativa dell'onorevole De Cristoforis.

Il Governo non si oppone ch'esse siano prese in considerazione.

Chi crede che la Camera debba prendere in considerazione la prima proposta, che concerne il contributo scolastico nell'insegnamento primario, si compiaccia di alzarsi.

(È presa in considerazione).

Chi consente che sia presa in considerazione la seconda proposta, che concerne l'avvocazione alla Provincia dell'amministrazione delle scuole elementari pubbliche, pei Comuni che hanno meno di 50 mila abitanti, è pregato di alzarsi.

(È presa in considerazione).

Seguito della discussione del disegno di legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

La discussione rimase, ieri, interrotta all'articolo 25. Furono svolti, e quindi ritirati, due articoli sostitutivi all'articolo stesso. Rimane ancora un altro articolo sostitutivo. Se esso non verrà approvato, passeremo prima alla discussione di quelle proposte che hanno per iscopo d'emendare alcune parti dell'articolo 25, proposto dalla Commissione, e poscia alla discussione degli articoli aggiuntivi.

Gli onorevoli Majno, Montemartini, Varazzani, Costa, Bissolati, Ciccotti, Turati, De Felice-Giuffrida, Chiesa e Borciani hanno presentato il seguente articolo sostitutivo:

« I Comuni, malgrado qualunque patto in contrario, possono valersi della facoltà consentita dall'articolo 1° per i servizi che, all'epoca della promulgazione della presente legge, siano già affidati all'industria privata.

« Per effetto della dichiarazione di volersi valere della facoltà del riscatto, le cose mobili e immobili che servono all'impresa passano in proprietà del Comune, col diritto di prenderne immediatamente possesso senza formalità di procedura.

« Le cose mobili ed immobili che servono all'impresa saranno valutate al loro giusto valore intrinseco attuale, tenuto conto dei

diritti acquisiti al Comune per effetto di speciali pattuizioni.

« Ogni eventuale ulteriore compenso per la revoca della concessione non potrà mai eccedere cinque annualità di interesse commerciale sul prezzo delle cose riscattate, al tasso legale di interesse vigente al tempo del riscatto.

« Ove sull'ammontare dell'indennità manchi l'accordo delle parti, tale ammontare sarà determinato da un Collegio arbitrale, composto del presidente della Corte d'appello e di due arbitri, nominati uno dal Comune e uno dal concessionario.

« I Comuni avranno due anni di tempo dal giorno in cui effettivamente assumono l'esercizio, per pagare le indennità di cui nel presente articolo. »

L'onorevole ministro dell'interno ha già dichiarato ieri che non accetta questo articolo sostitutivo.

L'onorevole Ciccotti ha facoltà di svolgerlo

Ciccotti. Quando ieri l'onorevole ministro dell'interno commentava con tanta passione e con tanto gusto l'articolo sostitutivo, proposto da' miei amici del gruppo socialista, io pensavo che egli, tra le altre cose, avrebbe potuto essere anche un eccellente commentatore di Dante, per la sua abilità di far dire al testo più di quello che il testo dice, e anche quello che non dice. L'onorevole ministro dell'interno, guardando più che all'emendamento alla parte dond'esso veniva, credette di dover additare alla Camera una specie di minaccia di confisca, quasi un'anticipazione e un assaggio della futura appropriazione dei mezzi di produzione. Ora, noi non abbiamo mai dissimulato che tendiamo precisamente alla appropriazione sociale dei mezzi di produzione, ma sappiamo pur distinguere tra quella appropriazione generale dei mezzi di produzione che deve essere per noi la base di una nuova forma di vita sociale, e provvedimenti in cui si tratta di risolvere un dato rapporto giuridico secondo le condizioni dei tempi e per gli scopi più prossimi e particolari che ci proponiamo. Che se davvero, in argomenti di questo genere, si volessero cercare de' sovversivi, secondo il significato volgare che si suol dare a questa parola, se mi dovessi fare anche io denunciato per una volta tanto, ve li dovrei indicare, questa volta, sul banco della Commissione e su quello del Governo, con un crescendo che culmina proprio nel ministro dell'interno. E per persuadervene ci basti leggere l'articolo 25 così

come è stato modificato dalla Commissione d'accordo con l'onorevole ministro dell'interno.

La Commissione, in complesso, propone in questo articolo, secondo l'ultima formula a noi presentata, che, nel riscatto fatto dal Comune dell'impianto e dell'esercizio tenuto da un'impresa privata, si debba tener conto di tre elementi: primo, del valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, dedotto l'ammortamento; secondo, dell'importo delle tasse proporzionali di registro; terzo, del profitto che al concessionario viene a mancare per causa del riscatto, nella proporzione accertata dall'agente dell'imposte nel quinquennio precedente, capitalizzandone la media per un ventennio.

Ora facciamo l'ipotesi — non voglio per un momento accettare l'interpretazione, pur possibile, secondo la forma letterale della legge, che ne dava l'onorevole Pozzo — facciamo l'ipotesi che si tratti di una concessione fatta per la durata di 30 anni e che il riscatto avvenga al ventinovesimo anno. Le quote di ammortamento sarebbero trenta; ventinove ne debbono essere già calcolate; il Comune, dunque, prenderebbe l'impianto pagando un solo trentesimo, quale è la quota di ammortamento che resta. Ed ecco che il Comune andrebbe in possesso dell'impianto pagando semplicemente un trentesimo del suo presunto valore.

Il comma secondo lascia poco da dire ed è di poco rilievo; riguarda le tasse già pagate e che si risarciscono nella proporzione degli anni di esercizio non ancora decorsi.

Resta il terzo. Si sa bene in quali rapporti vengono a trovarsi l'agente delle imposte, da un lato, e quanti esercitano un'industria dall'altro. È una perpetua contesa, ora lotta al coltello, ora scherma più o meno abile, in cui il contribuente tende sempre a dissimulare i suoi profitti e le sue entrate all'agente e questi tende a determinarle, esagerandole molte volte, per un complesso di circostanze che è inutile addurre, in misura superiore alla effettiva.

In questo contrasto che evoca tutte le arti della scaltrezza e dell'inganno, non è facile venire a capo della verità oscurata con gli stessi ammiccamenti di bilanci incompleti o sofisticati.

Si può ritenere solamente che, come in tanti altri casi della vita, i pesciolini sono presi nella rete, mentre i pesci grossi forano anche le reti molto ben conteste dell'agente delle imposte. Se alcuni, non presaghi di

questa valutazione del riscatto, sono riusciti a far ritenere il loro reddito in una misura inferiore al reale, o a presentarlo magari come inesistente, facendo passare l'esercizio come passivo, il Comune, che ha per un trentesimo semplicemente del valore l'impianto industriale, non paga nulla per i profitti dichiarati inesistenti a scopo fiscale, e il riscatto avviene quasi senza corrispettivo. In questo caso, se di confisca si può parlare, chi confisca è Lei, onorevole ministro, mentre il nostro articolo sostitutivo dà in ogni caso un corrispettivo che a me, veramente, non solo pare giusto ma anche superiore al giusto. Perchè io debbo dichiarare francamente che, se l'emendamento venne in questa forma, è dovuto ad una certa perplessità dei miei compagni: dal canto mio l'avrei voluto ispirato a criteri più recisi e radicali. Nel nostro articolo si assegna in ogni caso un corrispettivo che il ministro e la Commissione, col loro disegno, danno o non danno, fuori di ogni criterio intrinseco e stabile. E, intanto, nelle parole del ministro, siamo i confiscatori noi, che procediamo con criteri temperati ma uguali.

E non faccio poi l'ipotesi dell'interpretazione data alla lettera della legge dall'onorevole Pozzo, e pur compatibile con essa, che bisognasse tener conto, cioè, non delle quote di ammortamento ripartite su tutta la durata dell'esercizio ma dell'ammortamento come realmente ha avuto luogo. Allora avremmo che l'ammortamento ha potuto aver luogo anche, per esempio, nel più ristretto termine di un decennio, mentre l'esercizio era destinato a durare per 30 o 50 anni; e, in tal caso, essendo stato ammortizzato il capitale e dovendo il Comune ritenersi creditore di questo ammortamento, se il valore attuale dell'impianto industriale risulta inferiore al costo ammortizzato, l'imprenditore dovrebbe dare anzichè ricevere.

I commenti a questa ipotesi sono di tutta competenza dell'amico Pellegrini, che li sta facendo nella forma più gustosa.

Ma, a questo punto, l'onorevole ministro potrebbe dirmi, di che cosa vi dolete, se vado io più in là che voi non andiate e faccio io, per mio conto, quella confisca che ho voluto attribuire a voi?

Ecco, onorevole ministro, io non voglio ritornare su di un argomento, a cui ho già accennato, e tanto meno vorrei farmi io organo di soverchi scrupoli, se, trattandosi di dirimere un rapporto, in cui vi sono tante ragioni in favore della collettività e tanto poche in favore degli assuntori, un suo pro-

getto premesse la mano su questi a vantaggio di quella. Gli è piuttosto che io ho esposto soltanto un lato della medaglia, la quale ha — e come! — il suo rovescio. Se il disegno della Commissione e del Governo, nel caso che ho potuto ipotizzare, dà poco o nulla, in quanti altri casi non dà troppo! Fate il caso di una società che abbia poco o nulla ammortizzato il suo capitale d'impianto; che, per le varie vicende degli accertamenti di ricchezza mobile, si trovi di figurare con un reddito ad una proporzione molto alta e magari eccessiva; ed allora in che condizione ci troveremo? Anche fuori di queste estreme ipotesi, i pericoli di questo articolo emergono chiaramente e saltano agli occhi di ognuno, mostrando come, secondo la legge della municipalizzazione italiana, avverrà tutto quello che non si verifica in nessun caso fuori d'Italia: avverrà che, da un lato, noi avremo pagato l'impianto industriale, cioè quel capitale che ha come sua funzione il profitto, e dall'altro lato avremo ancora capitalizzato questo profitto, sia pure in base alle rate di venti anni; in modo che, avremo ricostituito e pagato due volte, a tutto beneficio degli attuali assuntori, il loro capitale. Eppure, una volta liberato e corrisposto il capitale d'impianto, esso cercherà e troverà il suo impiego, e non mancherà di dare nuovi redditi, a cui accederà come una duplicazione e un eccesso il profitto capitalizzato e il frutto del suo stesso investimento. Già questa legge, sotto tanti aspetti, invece di aiutare efficacemente, porta una infinità di inciampi ai Municipi nella loro opera di municipalizzazione.

Ora avverrà che i Comuni si troveranno nella condizione di dovere da un lato fare dei grandi esborsi per pagare il così detto capitale industriale, che importa, o può importare qualche cosa di ben diverso anche dal capitale attuale nella formola prima proposta, e poi dovranno pagare di nuovo i profitti per venti anni.

In tal guisa il Comune sarà nella necessità, per far fronte alla gestione, di dover ricavare dall'esercizio che gerisce, gli interessi del capitale impiegato, il profitto per conto proprio e quant'altro corrisponde al profitto per venti anni assicurato all'assuntore. E allora come volete che la municipalizzazione non si debba presentare fra noi sotto la forma di un fallimento e d'una assoluta delusione? E quasi che tutto ciò non basti, nel comma penultimo, si vuole anche che i Comuni debbano assumersi tutti gli oneri, non solo reali che anche senza quell'ar-

articolo avrebbero seguito l'impianto industriale in quanto il Comune se ne fosse reso rilevatario, e salvo i suoi maggiori e precedenti diritti, ma anche tutti quelli che possono avere puro carattere di obbligazioni personali, creando equivoci e responsabilità, non sempre, nè sempre bene valutabili.

Si dice: tutto questo sarà calcolato in modo da diminuire il prezzo che il Comune dovrà pagare. Ma anche questo è rimedio insufficiente; perchè, a quanti vogliono impedire la municipalizzazione, basterà assumere impegni che oltrepassino il valore dello stesso capitale dell'impianto industriale; impegni, che, comunque contratti, obbligherebbero il Comune ad uno sborso molto considerevole e superiore alle sue forze, tale il Comune si trovi nella condizione di non poter pensare alla municipalizzazione, dacchè questa verrebbe a caricarlo di tanti oneri da rendergli impossibile, o difficilissimo almeno, la gestione dell'impresa.

In che forma diversa, e sotto quale aspetto, più razionale, più equo e più giusto — se debbo ricorrere a parole pur suscettibili di tanta elasticità e invocate, tante volte, quasi con preconcetti metafisici — non si presenta, invece, l'articolo sostitutivo proposto dai miei amici!

Noi, fuori da ogni appassionato preconcetto, abbiamo guardato in faccia la situazione quale si presentava nei suoi diversi rapporti giuridici, economici, e di fatto; e, di fronte all'interesse individuale che è rappresentato dalle imprese assuntive, abbiamo vista e messa in rilievo la parte del fattore sociale, che fecondando lo sviluppo di tutti i servizi pubblici, va intrecciando e sovrapponendo tanti suoi interessi e tanti suoi diritti al diritto, più formalmente appariscente, dell'assuntore.

E, quando si è trattato di risolvere quei rapporti giuridici, abbiamo precisamente voluto far valere l'uno elemento di fronte all'altro; facendo notare come l'interesse pubblico e la cooperazione sociale hanno tale importanza e tale legittimità che in esse bisogna attingere le norme per definire la cosa. A questo punto di vista precisamente è ispirato, magari con soverchia riserva, l'ho detto, il nostro articolo sostitutivo.

Che dice infatti il nostro articolo sostitutivo? A quali concetti s'ispira? Questo fatto della cooperazione, qualche volta non appariscente, ma in ogni modo sempre persistente e continua di tante forze sociali anche in rapporti che sembrano di puro ca-

rattere privato, ha portato che, messa a fronte di questa specie di contratti stipulati tra Comuni ed assuntori, la vecchia giurisprudenza si è trovata insufficiente a darne una retta definizione. Le sue categorie sono state rotte dalla realtà, che è più forte di tutte le formule e insegna come non la società poggia sulla legge, ma la legge poggia sulla società.

Non è il caso nè è mia intenzione di fare qui della facile dottrina, tanto più che si è già accennato a questo argomento. Si aveva a fare con una concessione. Ma la concessione non è contrattuale. Con un contratto? E che n'era allora della concessione? Così la giurisprudenza, costretta a slargare le sue formule per comprendere le nuove forme di vita, ha dovuto venire al concetto ibrido di una concessione-contratto. Onde è venuto come conseguenza che, mentre, se si fosse trattato di un puro rapporto di diritto privato, non sarebbe stato ammissibile il riscatto; esso è già stato ritenuto nella giurisprudenza, è entrato nella realtà della vita economica e sociale non solo in Italia, ma in tutti i paesi che si sono trovati di fronte a questo rapporto.

Ma, ammesso il riscatto, come valutarne tutte le conseguenze economiche?

Certo, l'impresa non si presentava facile in mancanza di criterî sicuri, ma la forza delle cose, il rigore delle premesse, hanno tratto i giuristi stessi — e anche dei più conservatori — a non uscire da' termini del danno emergente o a riparare sotto il concetto intuitivo, ma vago, dell'equità.

Di questa equità chi ci darà il contenuto e la misura? La realtà stessa delle cose, il nesso dei rapporti sociali, se vorremo interrogarli.

Nello sviluppo che hanno i servizi pubblici, come ho già accennato, vi è tutto un cooperare e un cospirare di forze sociali. Le città si allargano per l'industria che si sviluppa, per le costruzioni che crescono, per le allettative, per le comodità, per gli interessi che chiamano alle città, ingrossandole, correnti sempre maggiori di popolazione; e, a misura che la città si sviluppa e si estende, il Comune la segue con le sue strade, e sulle strade corrono e si diramano le linee dei tram, le reti telefoniche, le canalizzazioni dell'acqua, quelle del gas, i fili dell'illuminazione elettrica; e ogni anno, ogni mese, ogni giorno, automaticamente, senza un loro merito o una loro opera speciale, i redditi degli assuntori crescono, cresce il campo della loro speculazione. È

quello che gli inglesi chiamano *unearned increment*, il vantaggio non guadagnato; col crescere del quale — a misura che si rende più cospicuo e visibile — si fa strada, ogni giorno più, il concetto che di questi vantaggi non guadagnati gli imprenditori non possano fare una assoluta appropriazione ma debbano tenerne conto alla società. In modo che, quando si risolvono questi rapporti di diritto, e il Comune dice agli assuntori: io vi avevo dato un demanio pubblico per avvalervene, la strada per farvi correre i tram, vi avevo dato modo di sostituirvi a me nell'esercizio di alcune mie facoltà; ora riprendo il mio; allora che cosa avviene? Non può considerarsi il risolversi di questi rapporti nelle sue pure conseguenze di diritto privato; e opportunamente è stato ricordato, tra gli altri precedenti legislativi, quello della conservatrice Inghilterra; ove, legiferandosi sugli impianti della illuminazione elettrica, fu stabilito sin dal 1882 che la revoca della concessione da parte del Comune, entro un dato termine, non desse luogo a indennizzo per i profitti che venissero a mancare.

Come dire, ora, che noi ne vogliamo di troppo? Queste conseguenze economiche, questo atteggiamento delle cose è stato, talvolta, riconosciuto dalle stesse Società. In uno degli scritti più noti sull'argomento di cui trattiamo, citato anche nel corso di questa discussione, nel lavoro del Cammeo, trovo, per esempio, come l'articolo 4 della concessione del tram fatta a Firenze; l'articolo 6 della concessione dei tram fatta a Bologna; l'articolo 12 della concessione dei tram fatta a Genova portino la clausola della revocabilità senza indennizzo; il che porterebbe dunque a non calcolare neppure i danni emergenti, e tanto meno il lucro cessante, escluso ormai da tutte le legislazioni che regolano questo rapporto. E, onorevole ministro, onorevoli signori della Commissione, dovremo volerne noi addirittura più degli assuntori, dovremo volere noi addirittura più delle imprese che hanno assunto i servizi pubblici e che pure debbono aver fatto bene i loro conti, prima di accettare quelle condizioni?

Si dice che, a fronte del crescere dei guadagni, vi è l'alea, ma è poca l'alea, quando si sa che si ha a fare con un aumento continuamente crescente. (*Interruzioni*).

Chi interrompe mi chiama poi, ad un altro argomento molto scabroso (scabroso, s'intende, per quelli che toccandolo possono farsi male alle mani) ed è, che queste con-

cessioni, che hanno per di più in sé il carattere di un monopolio di fatto, non sono state sempre date sotto l'egida di una concorrenza legittima e molte volte neppure in maniera corretta. In molti casi, scarseggiando in Italia i capitali necessari per assumere questi pubblici servizi, o essendo pigri a tentare alcune vie, spesso ai Comuni si è presentato un solo assuntore che ha dettate le condizioni. E posso anche non fermarmi molto, perchè ne parlano e lo sanno tutti, sui modi con cui si sono fatte queste concessioni, quando accadeva che nei Consigli comunali sedessero cointeressati, e gli imprenditori ed assuntori ricorressero a tutte quelle arti, per cui in tanti casi è stata sofisticata la volontà del paese, e il contratto non ha portato l'impronta dell'interesse del paese stesso, ma quella della volontà e del beneplacito dell'imprenditore.

Anche fuori de' mezzi illeciti, il monopolio, legale o reale, in alcuni casi, la mancanza di concorrenza in altri hanno assicurati guadagni enormi. Perfino in un documento legislativo, in un disegno di provvedimenti finanziari, si dichiara che nel 1895 il gas mentre costava soltanto 14 centesimi come costo di produzione, era venduto a 29 centesimi, in modo tale che le Società del gas realizzavano un guadagno del 107 per cento, che col successivo abbassamento del costo di produzione è giunto anche al 200 per cento.

Di fronte a tale condizione di cose, dovremmo noi assicurare agli altri imprenditori, per un altro ventennio, un guadagno così esorbitante, così illimitato, così usurario, come soggiunge bene il mio amico Turati?

Stabilire una misura generale per i riscatti costituisce, è vero, un'altra difficoltà rispetto al sistema più positivo, più pratico, più britannico del caso per caso; ma tanto più bisogna andar cauti e non creare una base più larga all'abuso.

L'onorevole Giolitti, teneva ieri a dichiararsi emancipato dalle formule, ma faceva un po' come quel tale, che pur deridendo un altro il quale si qualificava come il Padre Eterno, esclamava con tutta convinzione: Ma, io, io sono la Santissima Trinità!

L'onorevole ministro dell'interno derideva quell'anonimo deputato di altro tempo che voleva regolare tutto secondo le norme del diritto romano, ma ammetteva, al tempo stesso, di volersi tenere stretto — quando non sdrucchiola per via come nel caso dell'articolo 25 — a norme che sono un semplice ri-

flesso del diritto romano, il quale s'invoca ancora, semplicemente perchè racchiude in sè le norme più generiche e più sostanziali applicabili a' rapporti della società capitalistica.

Ma possiamo noi seguirvi su questo terreno? E vedete come sono stati temperati, e, me lo permettano i miei amici, troppo remissivi quando essi vi hanno proposto quell'articolo sostitutivo.

Con quell'articolo sostitutivo si paga l'impianto secondo il valore intrinseco. Quella parola di valore intrinseco è stata scelta per dire che non si vuol valutare l'impianto rigidamente secondo il valore di costo, o d'uso o di mercato, che offrono tutti molte e molte obiezioni; ma in una maniera, che è intuitiva più che non si possa spiegare, e implica l'eliminazione di tutto ciò che possa avere un carattere occasionale, subiettivo, che possa riferirsi all'avviamento dell'esercizio o anche possa comprendere sotto altra forma il calcolo del profitto industriale. Sarebbe come dire il valore di riproduzione, tenuto conto del deterioramento ed escluso ciò che non sia indispensabile all'esercizio dell'impianto e possa valere come superfluo.

L'onorevole ministro dirà: ma noi abbiamo discusso su tutto questo, ci siamo intesi e le nostre discussioni potranno servire di norma e guida ad arbitri e periti. Ma Ella sa benissimo come i cosiddetti lavori preparatori delle leggi, cioè le nostre discussioni, hanno valore, quando lo si vuol dare loro. Quando si va innanzi ai tribunali e si citano le discussioni parlamentari e si dice che l'intenzione di quelli che hanno proposto o fatta la legge era una e non altra, i nostri buoni giudici dicono: la legge parla chiaramente per sè, noi abbiamo dinanzi la lettera della legge e l'applichiamo secondo l'interpretazione che crediamo di darle, e secondo questa interpretazione facciamo bianco il nero e nero il bianco: in conclusione facciamo tutto quello che vogliamo si faccia. In che, dunque, può ledere la giustizia, in che può ledere l'equità (per servirvi di questi vostri termini che possono avere così un valore sostanziale come un valore vago e sfuggente) la proposta che noi abbiamo fatta?

Senonchè, soggiungeva ancora l'onorevole ministro: voi apprezzerete macchine, impianti, apparecchi al valore di ferri vecchi. E qui viene il commentatore dantesco che ci fa dire quello che non abbiamo voluto dire.

Ferri vecchi!

Parlando di valore intrinseco, noi non abbiamo detto punto che bisognasse ridurre le macchine in frantumi, per valutarle poi alla stregua di ferro vecchio; non abbiamo detto punto di scindere la macchina in modo da doverla considerare poi indipendentemente dalla sua funzione di macchina; tutt'al più, se dobbiamo seguitare a spiegare quello che pure è intuitivo nelle parole da noi adoperate, abbiamo voluto considerare quest'impianto nei suoi elementi, ma elementi organici, in modo, cioè, che l'impianto non potesse essere valutato secondo modalità che si riferiscono al particolare luogo, alla particolare capacità di produzione e di profitto in cui può trovarsi per eventuali contingenze, ad esempio pel fatto di essere pronto a funzionare più presto che non potesse funzionare un altro impianto.

L'onorevole ministro in vena di criticare, si attaccava al modo con cui, secondo noi, doveva aver luogo questa valutazione, considerandola come cosa che presenta tutte le difficoltà, perchè da un lato si nominerebbe un perito, dall'altro un altro, e sarebbe poi il presidente della Corte di appello a dover giudicare: cioè quello che nulla sa di cose tecniche. Infatti, che cosa avviene innanzi ai tribunali se non questo? Si presentano ai tribunali perizie tecniche per fornire i dati e gli elementi preparatori dei giudizi, e su quei dati i giudici fondano e danno le loro sentenze.

Sicchè, niente di anormale nel nostro articolo; niente che possa legittimamente suscitare le preoccupazioni da cui Ella si è lasciata prendere. E pagato il capitale d'impianto, stando alla pratica straniera che non tien conto, generalmente, de' mancati profitti e de' redditi prospettivi, si sarebbe potuto credere esaurita ogni cosa.

Ma i miei amici, nel loro articolo sostitutivo, hanno fatto di più, e hanno voluto concedere anche un quinquennio di interessi su questo capitale; non già per cedere - debbo credere - circa la questione di principio dell'indennizzo de' profitti mancati, ma per comporre, seguendovi sul vostro terreno stesso, il contrasto, e darvi modo, pure obbedendo a un vostro preconcetto, di eliminare profitti assolutamente assurdi, come si sono avuti per parecchie imprese. E quale poteva essere questo interesse? L'interesse legale determinato dalla legge vigente al tempo del riscatto. Il capitale liberato col pagamento dell'impianto sarebbe così lar-

gamente compensato del ritardo nel trovare un altro investimento, dell'investimento temporaneamente meno lucroso. Così, ripeto, essi si sono tenuti ad un certo punto che nessuno può tacciarli di esagerazione: potrebbero essere tutto al più tacciati di esagerazione al rovescio.

Resterebbe allora - e con questo concludo - un'ultima difficoltà che in questa discussione è stata invocata più volte per funzionare come spauracchio: la preoccupazione che, aggravando le condizioni a cui possa essere assunto un servizio pubblico, non si troverebbe più alcuno che voglia impiegare i capitali, che voglia assumerlo. Onorevole ministro dell'interno, lasci dire queste cose all'onorevole Sonnino che mostra di avere, così frequentemente, paura di tante cose. E poichè la paura è contagiosa, sembra l'abbia comunicata anche a Lei.

I capitali si sbigottiranno? Avranno paura? Ma come? Prima di tutto basta sapere come procedono queste cose: basta dare un'occhiata al corso di tutti questi eventi per comprendere che il capitale ha paura quando vuole avere paura, ma ha anche molto labile memoria per non aver paura. Chi ha bevuto berrà, dice il proverbio; e il capitale è come il giocatore del vostro lotto d'Italia, il quale, pur sapendo che vi sono tante probabilità contro di lui, torna ostinatamente a mettere la sua posta; è come il giocatore di Montecarlo che ha gli occhi per vedere il miraggio delle vincite e non i pericoli che gli si possono parare innanzi; il capitale, se volete un altro paragone, è una specie di Don Giovanni, che anche quando è dovuto uscire dalla finestra dopo essere entrato dalla porta, torna ad entrare dalla porta con la speranza di uscirne più comodamente un'altra volta.

Quando l'onorevole Sonnino nel 1894 faceva, sia pure sotto una forma indiretta, una vera riduzione degli interessi del debito pubblico, gli si diceva anche: voi spaventate il capitale, voi renderete impossibile questo impiego; comprometterete il credito italiano. Invece che cosa avvenne? La rendita salì ancora, tanto che noi trarremo profitto di questi indiretti ammaestramenti dell'onorevole Sonnino, e presenteremo, alla nostra volta, un disegno di legge con cui, nell'identica forma, si possa ottenere quella riduzione di rendita che nella forma di una conversione si presenta ancora agli occhi nostri e a' vostri piuttosto lontana.

Ma, poi, come si dovrebbe spaventare questo capitale se le condizioni che vi pro-

poniamo, anzi se condizioni meno favorevoli di quelle che vi proponiamo, sono adottate in altri paesi, secondo gli esempi citati in questa stessa discussione?

Questo capitale che cerca il suo impiego potrebbe correre verso i punti di minor resistenza; ma se questi punti di minor resistenza mancano, non avrebbe ragione di rifuggire dagli impieghi da cui voi temete rifugga.

E, dopo tutto, se il capitale si spaventasse di queste imprese, non sarebbe forse il grand danno che si crede.

Uno dei danni della vita italiana è stato anche questo: che il capitale ha cercato preferibilmente questi impieghi burocratici in cui comodamente ed artificialmente ha potuto aumentare i propri profitti. Se il capitale fosse distratto da questi impieghi e si volgesse alla terra e ad impieghi industriali più propriamente produttivi, non vi sarebbe, credo, a dolersene troppo. Ma il capitale non avrà queste paure; anche perchè, con una legge come questa e con tanti vincoli di Giunte amministrative, di conti, di arbitrati, di preavvisi ecc., un riscatto richiederà un così lungo periodo di preparazione, che il capitale potrà avvisare, intento, ad altre contingenze e ad impieghi equivalenti.

E, dopo tutto, la necessità è una grande scuola e una grande suscitatrice; e se le presunte paure del capitale, fatto incerto dei profitti del cento per cento, dovessero avere per effetto di obbligare i Comuni ad assumere, essi, i servizi non ancora concessi, non sarebbe questo un altro modo di promuovere, realmente, la municipalizzazione? Non sarebbe meglio questo, che non rendere praticamente impossibile riscatto e gestione a' Comuni, come avverrà, purtroppo, specialmente con una disposizione di legge, come questa che noi non possiamo accettare?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. La prima parte del discorso dell'onorevole Ciccotti è la miglior prova che questa legge viene esaminata con la maggiore imparzialità perchè egli, ha dimostrato che noi diamo troppo poco a questi poveri imprenditori.

Ciccotti. Troppo poco e troppo!

Giolitti, ministro dell'interno. Non ripeterò naturalmente ciò che dissi ieri a proposito di alcune parti della proposta fatta dagli amici dell'onorevole Ciccotti; sento però il dovere di rispondere ad alcuni punti che ieri non erano stati trattati. L'onorevole Ciccotti ha creduto specialmente molto grave la disposizione per cui il Comune sottratta all'im-

presa nei contratti che essa abbia in corso, ed ha detto che in questo modo anche se il riscatto fosse fatto a condizioni buonissime l'imprenditore avrebbe modo, presentando contratti onerosi, di rendere il riscatto rovinoso per il Comune. Orbene, nell'ultima parte del capoverso è detto che degli oneri derivanti da questi contratti sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità: quindi se l'imprenditore avrà fatto cattivi contratti credendo di frodare il Comune, questi andranno a suo carico quando si stabilirà l'indennizzo.

L'onorevole Ciccotti poi ha ricordato, e questo è molto importante, che vi sono contratti fra imprenditori e Comuni (ed ha citato, mi pare, Firenze e Genova) nei quali è pattuito un metodo di riscatto più favorevole pel Comune di quello che la legge vuole stabilire. Ora ciò giustifica perfettamente una disposizione che è stata concordata fra Commissione e Ministero, e cioè l'ultimo capoverso dell'articolo che stiamo discutendo.

Ivi è detto che le disposizioni di questo articolo, salvo ciò che si riferisce ai termini del riscatto, non sono applicabili quando le condizioni del riscatto medesimo o della revoca della concessione sieno stabilite dal contratto. Dunque quando vi sia un contratto fra Comune e imprenditore, se il contratto è più favorevole al Comune, questo eseguirà il riscatto con le norme che aveva pattuite. Ciò dimostra un altro lato debole della proposta che ha svolto testè l'onorevole Ciccotti, perchè in essa questa circostanza importantissima che egli ha ricordata non è tenuta in conto.

Ciccotti. Il nostro emendamento dice che si deve tener conto delle pattuizioni.

Giolitti, ministro dell'interno. Solamente riguardo alla valutazione delle cose mobili ed immobili e non dell'indennità complessiva. Ad ogni modo non rientro nell'analisi minuta che feci ieri, e mi limito a ricordare alcuni altri punti che mi sembrano molto gravi.

Nel secondo capoverso di questo articolo sostitutivo proposto si dice: « Per effetto della dichiarazione di volersi valere della facoltà del riscatto le cose mobili e immobili che servono all'impresa passano in proprietà del Comune, col diritto di prenderne immediatamente possesso senza formalità di procedura. »

Tralascio di parlare della gravità del caso nei rapporti giuridici coll'imprenditore: considero il caso soltanto del Comune.

Per effetto di questa disposizione il Comune entra nel possesso e nell'esercizio senza sapere quale sarà la somma che dovrà pagare all'imprenditore.

Io credo che questo sistema di fare assumere ai Comuni impegni senza conoscerne la portata, sia molto pericoloso. Io preferisco un sistema per il quale il Comune non entri nell'esercizio di servizio pubblico se non quando sia ben certo della somma che dovrà pagare per l'esercizio stesso.

Al quarto capoverso è detto: « Ogni eventuale ulteriore compenso per la revoca della concessione non potrà mai eccedere cinque annualità di interesse commerciale sul prezzo delle cose riscattate... »; ora qui intanto si dice: « eventuale » ma non si dice se sarà dovuto o non dovuto ed io credo che la legge debba determinare se e quando una data indennità sia dovuta.

Ciccotti. Non c'è perdita.

Giolitti, ministro dell'interno. E allora lo dicano.

Ma poi io domando, ed è questa la parte principale della mia opposizione, che rapporto c'è fra il valore materiale dell'impianto, e l'entità degli utili che se ne possono ricavare? Ci può essere un impianto splendido ed essere passivo perchè in quella data città quell'esercizio non rende. Ora non si può commisurare l'utile che perde l'imprenditore al valore del materiale dell'esercizio, perchè sono due termini completamente separati e distinti. Quindi questo criterio di valutazione non è esatto. L'onorevole Ciccotti ha voluto difendere la sua formula col rendere giudice tecnico il Presidente della Corte d'appello. Ora chiunque abbia nozione degli studi tecnici e conosca le difficoltà che ci sono per valutare un impianto elettrico o di gazometro per illuminazione ecc. ecc., converrà con me che non è possibile ammettere che un primo Presidente della Corte d'appello possa avere tutte quelle cognizioni che sono necessarie per poter pronunciare un simile giudizio. Evidentemente se noi non affidiamo questo giudizio a persone tecniche noi otterremo che i due periti nominati dalle parti saranno due tecnici di primo ordine e quello che giudicherà sarà un magistrato dottissimo in diritto, ma che il più delle volte non riuscirà nemmeno a capire i calcoli e i dati che gli saranno sottoposti.

Ciccotti. Lo manderemo a scuola a studiare. (Eeh!).

Giolitti, ministro dell'interno. È impossibile che un magistrato possa conoscere tutto lo

scibile. Anche ai tempi del diritto romano in cui gli studi tecnici erano meno avanzati, la giurisprudenza era intitolata *divinarum et humanarum rerum notitia*, cioè un barlume, una notizia approssimativa. Neanche allora si pretendeva che i giurisperiti conoscessero tutto lo scibile. (*Interruzione del deputato Ciccotti*).

Santini. Ho udito il mio nome, onorevole Ciccotti, ma non ho capito niente di quel che ha detto...

Voci. Nulla, nulla.

Santini. ...ma se mai fosse stata un'insolenza la respingo. (*Si ride*).

Giollitti, ministro dell'interno. Io non voglio ora ripetere gli argomenti svolti ieri. Mi sono limitato ad aggiungere alcune altre considerazioni per dimostrare che la materia è così difficile, che accettare una soluzione di questo genere porterebbe a pericoli non soltanto per l'imprenditore e per la possibilità di avere altri impianti, ma per gli stessi Comuni.

Per tutte queste considerazioni non si meraviglierà l'onorevole Ciccotti se dichiaro che non posso accettare la proposta firmata da lui e da altri.

Presidente. Verremo ai voti. L'onorevole Ciccotti mantiene, o ritira la sua proposta?

Ciccotti. La mantengo e rispondo brevemente. (*Ooooh!*)

Presidente. Non posso darle facoltà di parlare. Ella ha svolto la sua proposta e basta!

Ciccotti. Si terrà conto come se io avessi risposto. (*Si ride*). In questo caso chi tace non conferma!

Presidente. Pongo a partito l'articolo proposto dall'onorevole Ciccotti e colleghi, in sostituzione dell'articolo 25 proposto dalla Commissione e dal Governo; chi lo approva si alzi.

(*Non è approvato*).

Verremo ora alle diverse proposte che emendano l'articolo nelle sue diverse parti.

La prima proposta è dell'onorevole Frascara Giacinto il quale propone che, nell'articolo 25 dell'antico testo della Commissione, al primo comma, si tolgano le parole « malgrado qualunque patto in contrario. »

L'onorevole Frascara Giacinto ha facoltà di parlare per isvolgere questo suo emendamento.

Frascara Giacinto. Dirò brevi parole sull'articolo della Commissione e sul mio emendamento. Innanzi tutto approlo al Ministero ed alla Commissione che vollero felicemente raccogliere in un articolo tutte

le principali osservazioni che erano comprese negli emendamenti presentati.

A me pare però che qualche ulteriore obiezione possa esser fatta all'articolo presentato dalla Commissione. La prima parte dell'articolo stabilisce quali sono i termini minimo e massimo e proporzionale che debbono regolare l'epoca del riscatto. A me pare che questa parte dell'articolo sia deficiente per quelle concessioni che a norma dell'articolo stesso diventano riscattabili all'atto della promulgazione della legge. Infatti, onorevole ministro, che cosa accadrà in base alla prima parte dell'articolo rifatto dalla Commissione d'accordo col Ministero per quelle concessioni le quali in base a quanto è detto nella prima parte stessa sono riscattabili il giorno della promulgazione della legge? Per esse non si sa quanto tempo abbia il Comune a dire se vuole o non vuole riscattarle.

Stando alla lettera dell'articolo nel solo istante in cui la legge viene pubblicata il Comune deve dichiarare se riscatta o no; oppure se non si interpreta così l'articolo ciò vuol dire che il diritto di riscatto comincia per il Comune all'atto della pubblicazione della legge e non si sa quando finisca.

Io trovo che o nel regolamento, o nell'articolo, e la cosa mi pare tanto importante che preferirei nell'articolo, dovrebbe aggiungersi una semplice clausola la quale dicesse, che per quelle concessioni che a norma di quanto sopra saranno riscattabili all'epoca della pubblicazione della legge, i Comuni avranno un anno o due di tempo per dichiarare se vogliono riscattare, dopo il quale periodo comincerà a decorrere il periodo quinquennale come per tutte le altre concessioni. Questa è la prima osservazione che io desideravo di fare. Un'altra osservazione riguarda la lettera A dell'articolo stesso.

In esse si parla di valore industriale e noi abbiamo già avuto dal ministro la precisa spiegazione di cosa egli intenda per valore industriale.

La parola industriale implicherebbe a prima vista l'idea di profitto industriale capitalizzato. Ora egli ha detto che questa spiegazione viene per sé stessa esclusa in quanto che del profitto capitalizzato si parla separatamente alla lettera c). Sicchè, non rispondendo più il valore industriale al profitto capitalizzato; non potendo neppure significare il prezzo di possibile vendita delle cose mobili e immobili singolarmente con-

siderate (perchè il ministro ha escluso molto recisamente questa interpretazione, ricusando in modo perentorio la locuzione usata nell'articolo proposto dall'onorevole Majno ed altri colleghi con le parole « valore intrinseco »), non resta che spiegare il valore industriale, come valore effettivo, dedotti i deprezzamenti e deperimenti, cioè quel valore col quale si potrebbe oggi ricostituire un impianto equipollente.

Ora mi pare che da questa interpretazione esuli completamente l'idea dell'ammortamento, perchè quando si parla di valore effettivo, dedotti i deperimenti, l'idea di ammortamento esula completamente da questo concetto. Ed è perciò che io divido l'opinione di coloro che hanno proposto emendamenti nel senso di levare le parole: « dedotti gli ammortamenti »; molto più che la riduzione degli ammortamenti in casi speciali viene fatta in base all'ultima parte della lettera a) dove è detto che nel tener conto del valore si dovrà considerare anche il contenuto di quelle clausole, le quali possono devolvere gratuitamente il valore dell'impianto, alla fine della concessione, alla municipalità. Ora, ritenendo che di queste clausole non si potrà tener conto se non deducendo una speciale quota dell'ammortamento e lasciando nella prima parte del comma a) le parole: « dedotti gli ammortamenti », si verrebbe in alcuni casi a dedurre due volte l'ammortamento. Quindi mi pare che queste parole debbano essere cancellate dall'articolo stesso.

Io poi farei voti che alle parole « valore industriale » venisse aggiunta qualche maggiore spiegazione e che si dicesse, per esempio: « valore attuale industriale ». Ma su questo non insisto, perchè l'onorevole ministro ha dichiarato esplicitamente che cosa egli intende per valore industriale, ed ha dichiarato che le sue precise spiegazioni debbono servire per interpretare queste parole contenute nella legge.

Un'ultima osservazione desidero fare sopra quella parte dell'articolo che riguarda il calcolo dell'annualità. La formola concordata tra Ministero e Commissione suona così: « L'importo di tale annualità si calcola sulla media dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio ». Ora io faccio osservare all'onorevole ministro ed alla Commissione che questa locuzione può dar luogo a molti dubbi. Infatti vi sono piccole società che disponendo di un piccolo capitale, per completare l'impianto, fanno ricorso al credito, o me-

dante cambiali, o mediante un'altra forma di credito qualunque. Ora l'accertamento degli utili di queste società varia in modo notevole se condo che il capitale è piccolo o grande e secondo che hanno fatto largo ricorso al credito oppure no. In talune di esse è utile, ciò che in altre è puro interesse, o ammontare di sconto o altra forma qualunque di debito. E su queste pure graverà la ricchezza mobile; ma non in tal modo, secondo me, da essere sempre contemplata dalla formula ministeriale. L'onorevole ministro e la Commissione vedono quale grande differenza, nelle conseguenze del calcolo, può portare questa formula di utili netti agli effetti della ricchezza mobile.

Presidente. Ma Ella rientra nella discussione generale.

Frascara Giacinto. Sto per finire.

Io non discuto il concetto fondamentale dell'onorevole ministro, che è quello di avere delle sanzioni penali per coloro che hanno fatto false dichiarazioni sulla ricchezza mobile, ma, anche ammesso questo concetto, bisogna che ci sia la giustizia per coloro che sono stati onesti nel denunciare la ricchezza mobile. Questo, secondo me, non avverrebbe, quando rimanesse la locuzione del Ministero. Ed è perciò che io proporrei che la locuzione fosse modificata in questo modo: « L'impianto di tali annualità si calcola sulla media dell'imposta della ricchezza mobile comunque pagata sul reddito del capitale impiegato. »

Presidente. Ma Ella non ha presentato questo emendamento.

Frascara Giacinto. Ne parlo ora.

Presidente. È inutile che ne parli, perchè lo deve presentare con le forme stabilite dal regolamento.

Frascara Giacinto. Io non ho nulla da aggiungere, ma prego l'onorevole ministro di voler tener conto delle mie osservazioni.

Presidente. Onorevole Frascara, le ripeto che se ha altri emendamenti li presenti con le formole prescritte.

Ora si discute soltanto l'emendamento che ella ha proposto al primo comma dell'articolo 25. Onorevole relatore, accetta la proposta di emendamento dell'onorevole Frascara?

Majorana, relatore. Ma l'abbiamo già accettata nel nostro articolo.

Presidente. Onorevole ministro dell'interno?

Giolitti, ministro dell'interno. La prima parte per la quale riguardo a ciò che non si riferisce al termine per il riscatto si debba

tener conto dei patti interceduti fra impresario e Comune, l'emendamento è stato accettato ed è compreso nella nostra proposta.

Ma l'onorevole Frascara fa un'altra questione e dice: il giorno in cui si pubblica questa legge, un Comune può riscattare o non riscattare un dato servizio; ma se non si vale subito di tale facoltà, può farlo in qualunque epoca? e quel certo quinquennio dato per sicurezza della impresa decorrerà o no?

Io credo che non sia necessario prevedere nella legge a tutti i termini e che si possa lasciare una certa latitudine ai Comuni, forse nel regolamento si potrà disciplinare questa materia; quando sia decorso, per esempio, un quinquennio senza che il Comune abbia riscattato, si potrà allora prescrivere che il termine decorra di quinquennio in quinquennio.

Questa dunque è una questione regolamentare per l'esecuzione della legge.

Quanto poi a tutte le altre sottili discussioni che si fanno circa il significato vero e preciso delle parole, valore industriale, ammortamento ed altre, credo che occorra tener conto di una considerazione più generale e più complessa alla quale finora nessuno ha posto mente, o della quale, per lo meno, nessuno finora ha parlato.

Noi chiamiamo a giudicare tre arbitri, amichevoli compositori, i quali, a termine della legge debbono giudicare secondo equità. Evidentemente caso per caso questi arbitri terranno conto di tutto ciò che le regole della equità suggeriranno. Il pretendere di scrivere non solo una legge esatta, ma anche di definire il valore tecnico di ciascuna delle parole che compongono la legge stessa è un proporsi un problema impossibile. Noi abbiamo studiato tutti lungamente, Commissione e Ministero, ciò che s'intendeva per valore industriale; non lo ripeto perchè sarebbe forse la quinta o la sesta volta che lo definirei, ma ritengo che si debba tener conto grandissimo di ciò: che coloro che decidono sono gli amichevoli compositori i quali non hanno neanche obbligo di motivare le loro decisioni.

Finalmente l'onorevole Frascara ha detto, ma se una società si fosse procurata il capitale con l'emissione di obbligazioni, che cosa avverrebbe? Una cosa molto semplice: l'interesse delle obbligazioni, secondo la nostra legge, non è considerato come spesa di produzione, ma come annualità passiva, e quindi nel determinare il reddito netto, si tien conto della spesa di produzione non

delle annualità passive; perciò la questione sollevata dall'onorevole Frascara è risolta dal modo stesso con cui è organizzata la nostra legge di ricchezza mobile.

Frascara Giacinto. Ma per le società anonime la ricchezza mobile non si paga sul reddito netto, massime quando si tratta di cambiali.

Giolitti, ministro dell'interno. Qui si dice: l'importo delle annualità si calcola sulla media dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (non dell'imposta pagata) dell'ultimo quinquennio. Ora l'ordinamento della nostra legge di ricchezza mobile è questo: che il reddito netto si determina detraendo le spese di produzione: dal reddito netto si detraggono poi le annualità passive, come sono gli interessi delle obbligazioni. Quindi quando qui si dice reddito netto accertato, significa reddito netto dopo detratte le spese di produzione, ma prima che sieno detratte le passività. Questo è fuori di dubbio avuto riguardo all'ordinamento della nostra legge di ricchezza mobile.

Io quindi pregherei l'onorevole Frascara a non voler insistere su questa modificazione, perchè credo che non vi sia assolutamente bisogno di chiarimenti maggiori.

Presidente. Vi sarebbe anche un altro emendamento dell'onorevole Frascara, che però non troverebbe più sede opportuna nella nuova formula dell'articolo 25 proposto dalla Commissione. Ella dunque non insiste, onorevole Frascara?

Frascara Giacinto. Non insisto.

Daneo Edoardo. Onorevole presidente, io avevo un emendamento che non dovrei nemmeno svolgere ma soltanto indicare. Mi pare che qui sarebbe la sede opportuna.

Presidente. Onorevole ministro, vuole esprimere il suo avviso circa l'emendamento dell'onorevole Daneo?

Daneo Edoardo. Se il presidente mi dà facoltà di parlare, lo accenno in pochi minuti.

Presidente. Sarebbe una aggiunta...

Daneo Edoardo. Già: un emendamento aggiuntivo, prima dell'ultimo comma.

Presidente. Parli, onorevole Daneo.

Daneo Edoardo. Poche parole. Si tratta, secondo me, di una conseguenza necessaria dell'aver riconosciuto il diritto dei Comuni d'assumere le imprese telefoniche. Ora queste imprese non sono una concessione municipale, ma una concessione governativa; e se quindi non si provvede al modo col quale si possa procedere a quest'eventuale

riscatto, i Comuni non potranno nulla riscattare. La legge circa il servizio telefonico stabilisce i criteri precisi per questo riscatto da parte del Governo dopo dodici anni d'esercizio: io propongo unicamente che i Comuni sieno investiti di questa facoltà, quando il Governo non ne faccia uso, e possano procedere essi a questo riscatto. Non ho bisogno di dimostrare al ministro come, dal momento che si sono giustamente comprese queste tra le imprese municipalizzabili, sia necessario che i Comuni sieno posti in condizioni da togliere di mezzo i privati assuntori e dar loro una giusta remunerazione.

Io credo che non usciremo facilmente dal ginepraio creato con questo articolo. A mio avviso l'articolo 25 avrebbe dovuto consistere semplicemente nel concedere ai Comuni l'espropriazione per pubblica utilità, di fronte agli assuntori dei pubblici servizi, salvo gli abbreviamenti della procedura, come si è fatto, per esempio, nella legge per Napoli. Ma poichè siamo entrati in un ginepraio di parole e di sistemi, almeno chiedo che si provveda a richiamare ciò che in altra legge è stato giustamente fatto affinché i Comuni possano profittare di questa anche per ciò che ha tratto al servizio dei telefoni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Comincio dal rispondere all'ultima obiezione fatta dall'onorevole Daneo incidentalmente: che cioè invece di stabilire norme speciali di riscatto sarebbe stato meglio riferirsi alla legge generale della espropriazione per pubblica utilità.

Daneo Edoardo. Salvo gli abbreviamenti di procedura.

Giolitti, ministro dell'interno. Ma v'è differenza tra questo caso e quello della espropriazione per pubblica utilità. Nel caso della espropriazione per pubblica utilità si tratta di diritti privati: qui si tratta invece di revoca di concessione in materia di diritto pubblico; ed è questa differenza che ci autorizza ad essere molto più larghi verso i Comuni. Se avessimo dovuto applicare la procedura che invoca l'onorevole Daneo, nessun Comune sarebbe riuscito più a fare una municipalizzazione, poichè avrebbe dato all'imprenditore privato gli stessi diritti pieni ed assoluti della proprietà privata, ed allora entravamo in un campo molto più arduo e molto più pericoloso per i Comuni.

Questo per rispondere all'ultima, incidentale osservazione dell'onorevole Daneo.

E vengo alla sua proposta. L'onorevole Daneo ha ricordato che, nel testo della legge che abbiamo votato, si dà facoltà ai Comuni di fare la municipalizzazione del servizio dei telefoni; e propone un articolo aggiuntivo per dire che i Comuni potranno, pure per le reti telefoniche urbane, esercitare il diritto di riscatto, in luogo e vece del Governo, alle condizioni determinate dall'articolo 8 della legge 7 aprile 1892. Ora devo ricordare all'onorevole Daneo che si trova nell'ordine del giorno della Camera un disegno di legge per il servizio telefonico, che verrà in discussione in questi giorni. A me parrebbe non opportuno intercalare in questa legge di municipalizzazione di servizi pubblici, una disposizione che concernerebbe non più i rapporti fra Comuni ed imprese private dei telefoni, ma fra Comuni e Stato. I rapporti fra Comuni e Stato saranno disciplinati dalla legge che la Camera dovrà discutere a giorni; ed io credo che se l'onorevole Daneo, in quella occasione, riproporrà la sua proposta troveremo una facile soluzione: perchè, qui, non si tratta più, come egli ha ricordato, di revoca di una concessione fatta da un Comune, ma di revoca di una concessione fatta dal Governo. Egli vorrebbe che il Comune potesse sostituirsi al Governo; ma questa sostituzione all'azione del Governo mi pare che trovi sede più opportuna nella legge speciale dei telefoni che disciplina appunto le concessioni fatte dal Governo. Quindi pregherei l'onorevole Daneo di non insistere nella sua proposta.

Daneo Edoardo. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Daneo Edoardo. Non ho difficoltà d'accettare la proposta del ministro. Credo, però, che sia stato opportuno aver sollevato la questione, perchè così ci siamo intesi bene nel concetto che l'articolo ora in discussione non è applicabile alle concessioni telefoniche.

In ogni caso, poi, quando questa legge verrà alla discussione della Camera, bisognerà prevedere non soltanto ciò che essa prevede già, cioè il caso in cui, fatto il riscatto telefonico, si ceda il diritto di esercizio delle reti telefoniche urbane ai Comuni, ma il caso in cui il Governo non creda di esercitare il riscatto, e il Comune intenda mettersi a suo luogo, salvo ed impregiudicato il diritto del Governo al riscatto, a sua volta. In questo senso mi riservo di presentare una proposta, e spero

che, allora, avrò d'accordo con me il ministro.

Presidente. Intanto è ritirato dall'onorevole Daneo l'emendamento che egli aveva proposto.

L'onorevole Sonnino ha dichiarato di non insistere nei diversi emendamenti che aveva presentati.

Gli onorevoli Borciani, Majno, Gatti, De Cristoforis, Ciccotti, Lollini e Costa, avevano proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Ai comma 2°, 3° e 4° sostituire:

« Quando i Comuni intendano valersi della facoltà del riscatto e non preferiscano rilevare l'intero impianto industriale a prezzo di stima, dovranno corrispondere un congruo indennizzo pel danno diretto e immediato emergente dalla anticipata revoca della concessione. »

Ma questo emendamento non ha più ragion d'essere, perchè l'articolo 25 è stato modificato, e la loro proposta è stata accolta, in parte.

L'onorevole Frascara Giacinto ha dichiarato di non insistere nelle sue proposte.

L'onorevole Spirito Beniamino aveva pure un emendamento.

Spirito Beniamino. Poichè il mio pensiero è stato accolto sostanzialmente nel nuovo articolo della Commissione, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Sta bene.

Vengono ora gli emendamenti alla nuova formula proposta dalla Commissione.

L'onorevole Villa propone che all'alinea a) dell'articolo nuovo 25, proposto dalla Commissione, si sopprimano le parole: « dedotto l'ammortamento da calcolarsi in ragione del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio. »

Spirito Beniamino. Onorevole presidente, io avevo proposto anche due commi da aggiungere all'articolo antico della Commissione.

Presidente. Sì; ma si tratta d'una aggiunta all'articolo. Le riservo la facoltà di parlare.

L'onorevole Villa ha facoltà di parlare.

Villa. La proposta che mi sono indotto a presentare, di sopprimere alcune parole nell'alinea a), muove dal timore che noi ci avvolgiamo in un enorme equivoco. Consenta il ministro che io lo richiami ai due casi che possono occorrere, quando un Comune chieda di riscattare l'esercizio d'un pubblico servizio affidato ad un'intrapresa privata.

Il Comune può avere nell'atto stesso di concessione stipulato che, alla fine della concessione medesima, l'impianto industriale debba spettargli in piena proprietà: e in questo caso si comprende che questo impianto industriale subisca un ammortamento di anno in anno, cosicchè alla fine della concessione tutta la proprietà trapassi assicurata al Comune.

L'onorevole ministro già avvertiva che se la concessione fosse riscattata prima del tempo per cui fu data, si dovrebbe tener conto del tempo non ancora trascorso e così dell'ammortamento non ancora avvenuto per tale periodo di questo impianto industriale. Ma quando non si sono fatti accordi, quando il Comune che intende di affrancare il servizio pubblico non ha convenuto o in tutto o in parte la cessione a suo favore della proprietà dell'impianto, è naturale che l'imprenditore non possa senza un compenso essere obbligato a cedere ciò che è suo.

In questo caso (e mi compiaccio della dichiarazione dell'onorevole ministro perchè rende più facile il mio compito) si deve all'imprenditore una indennità che deve corrispondere al valore industriale dell'impianto.

No, non è possibile parlare d'ammortamento quando ci troviamo di fronte ad un'imprenditore privato con cui il Comune nulla ha stipulato intorno alla proprietà dell'impianto stesso; potrei ammettere che si parlasse di deprezzamento, se di questi elementi, come bene si osserva, non si tenesse già il dovuto conto quando si parla di un valore di stima industriale per stabilire il quale debbesi tener conto anche dei deprezzamenti. Ora l'articolo parla di ammortamento senza distinguere i due casi; e questo è un errore. L'ammortamento è una operazione che può essere o no eseguita, può compiersi in un periodo di pochi anni o invece effettuarsi dopo un lungo periodo.

L'ammortamento è quella operazione per la quale un previdente amministratore, gestore di una società, di una impresa, raccoglie annualmente una parte degli utili e li accantona per ricostituire il capitale di impianto. Ma questo accantonamento lo fa cogli utili suoi, con ciò che è suo: e come può il Comune pretendere che si deduca lo ammortamento dell'impianto, e per tal modo procurarsi uno indebito arricchimento a danno dell'imprenditore? Ciò che il Comune deve pretendere è il riscatto, ma il riscatto mediante quel prezzo di stima che è determinato appunto col collegio arbitrale. Come

si può ancora dedurre l'ammortamento che, lo ripeto, è cosa propria del capitalista?

Dunque evidentemente qui vi è un equivoco, perchè si stabilisce come regola generale ciò che non dovevasi applicare che in casi speciali.

Si capisce che si debba dedurre l'ammortamento, ed un ammortamento forzato, nel caso in cui il Comune abbia assicurato a sè medesimo la proprietà dell'impianto, e così va bene. Io ho dato la concessione per 50 anni, siamo al 39° anno, ho il diritto di mettermi in possesso dell'impianto, deducendo però gli undici cinquantiesimi del valore dell'impianto stesso che non furono ancora ammortizzati.

Ma per coloro, Comuni e imprenditori, che, non hanno nulla stipulato, non si potrebbe considerare che come una vera spogliazione quella per la quale si volesse che, dal valore effettivo dell'impianto industriale, si dovessero dedurre gli ammortamenti che probabilmente non sono stati fatti o che, se fatti, sono stati fatti con profitti di proprietà assoluta della stessa Società. E noti il ministro che qui si tratta di cosa gravissima. Non si tratta soltanto di canalizzazioni che possono cambiarsi come ferro rotto, come potrebbe avvenire, per esempio, delle condutture di vecchi gazzometri sciupati da lungo tempo: ma si tratta d'impianti che suppongono ampie officine, e terreni in località ove si agglomera ora una fitta popolazione e che hanno quindi acquistato un grande valore. Le macchine e le stesse condutture del gas sono considerate come immobili per destinazione e possono aver costituito garanzie reali a favore di terzi. È un complesso di attività sopra le quali la legge civile deve esercitare il suo impero, sempre quando non vi sia una convenzione la quale sin da principio abbia determinato una destinazione di quei beni, e limitata così la libera disponibilità dell'imprenditore.

Quindi prego l'onorevole ministro di volere considerare bene la cosa e di voler consentire che si cancellino dal capoverso le parole: *dedotto l'ammortamento da calcolarsi in ragione del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio*. Togliendo queste parole non si pregiudica in alcun modo il diritto del Comune che abbia diritti derivanti da stipulazione speciale e si lascia per quanto riguarda gli altri casi che il valore industriale estimativo dell'impianto sia effettivamente valutato dal collegio arbitrale con

quei criteri che sono stabiliti dalla ragione comune.

Spero che l'onorevole ministro vorrà accogliere il mio emendamento il quale è diretto, come dissi, a dileguare il timore di una vera confusione. La legge è molto importante ma nel tempo stesso per ragione della materia molto complicata. Non complichiamola di più e non facciamo che si possano, ad esempio di un famoso giurista inglese, portare dei *toasts, alla benemerita confusione della legge*.

Cerchiamo di intenderci e di ben chiarire i nostri concetti, se no la legge non sarà che un semenzaio di liti, e quindi la rovina dei Comuni.

Spero quindi che l'onorevole ministro vorrà accogliere il mio emendamento.

Giolitti, ministro dell'interno. Permetta signor presidente.

Presidente. Dica pure.

Giolitti, ministro dell'interno. Vi sono altri due emendamenti che si riferiscono alla stessa questione. Uno è dell'onorevole Alessio, l'altro dell'onorevole Crespi. Io credo che sarebbe bene farli svolgere prima, per poter veder bene nel suo complesso tutta la questione.

Presidente. Perfettamente, onorevole ministro.

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. Intanto do facoltà di parlare all'onorevole ministro di grazia e giustizia, per presentare alcuni disegni di legge.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Mi onoro di presentare alla Camera due disegni di legge, uno per aumento temporaneo di giudici nel tribunale civile e penale di Milano; l'altro per proroga della facoltà al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretore dopo sei mesi di tirocinio.

Domando l'urgenza sopra questi due disegni di legge.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questi due disegni di legge che saranno stampati, distribuiti ed inviati agli Uffici.

L'onorevole ministro ne chiede l'urgenza.

Se non vi sono osservazioni in contrario l'urgenza s'intenderà ammessa.

(È ammessa).

Si riprende la discussione del disegno di legge:

Municipalizzazione dei pubblici servizi.

Presidente. Viene dunque l'emendamento dell'onorevole Alessio il quale nel capoverso 5 dell'articolo 25 della Commissione

vorrebbe sostituire l'espressione « dedotto il deprezzamento » all'altra « dedotto l'ammortamento. »

È presente l'onorevole Alessio?

(Non è presente).

Vuol dire che rinuncia al suo emendamento.

Viene allora quello dell'onorevole Crespi, il quale, però, ha modificato la sua prima proposta nel modo seguente, facendo sottoscrivere da due deputati il nuovo emendamento:

« a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale, ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima. »

L'onorevole Crespi ha facoltà di svolgere la sua nuova proposta.

Crespi. Concedetemi, onorevoli colleghi che io parli in linea tecnica e quindi, anzitutto, in uno stile telegrafico. Il Ministero aveva adottata nel suo primo disegno di legge una formula generale per stabilire quale dovesse essere la somma da rimborsarsi dal Comune espropriante al concessionario per il valore capitale dell'impianto. In seguito la Commissione ha stabilito una nuova formula che ha pure carattere generale: ma venuti davanti alla Camera, per tener conto delle diverse tendenze in essa manifestatesi, Ministero e Commissione si sono trovati d'accordo in una formula più complessa e più particolareggiata per la quale dovrebbero sodisfarsi i legittimi interessi sia del Comune sia del concessionario. Però forse per la fretta dello stendere la formula, Governo e Commissione sono caduti nell'errore che è stato prima rilevato dall'onorevole Ciccotti, e che gli ha permesso di poter dichiarare che il Governo era più sovversivo dei sovversivi: ed è poi stato rilevato anche dall'onorevole Villa, il quale ha esattamente dimostrato come applicandosi rigorosamente la formula del Governo e della Commissione, in alcuni casi l'ente espropriatore non sarà tenuto a pagare alcun compenso o un ben ridicolo compenso per il valore capitale da espropriarsi.

Nella formula concordata tra Governo e Commissione si parla di valore industriale dal quale si deve poi dedurre l'ammortamento. Così in questa lettera a) dell'articolo

25 si commette un doppio pleonasmo. Il valore industriale comprende, a mio modesto avviso, il valore capitale e l'utile dell'impianto. Or bene il dire valore industriale e poi fare un capoverso c) nel quale si determina l'utile dell'impianto è evidentemente fare una ripetizione.

E ciò è stato anche confessato ieri dall'onorevole ministro dell'interno, il quale ha dichiarato che gli arbitri non saranno certamente così ingenui, diciamo la parola, da pagare due volte l'utile dell'esercizio, dell'impianto, del materiale mobile ed immobile; l'utile, insomma, dell'ente che si deve espropriare.

Ma v'è di più: alla lettera a) dell'articolo 25 si dice: *dedotto l'ammortamento*. E allora di cosa si compone il valore industriale? Nel concetto di valore industriale evidentemente si considera già la svalutazione come fatta, l'ammortamento come già dedotto; e se diciamo: « valore industriale dal quale deve dedursi l'ammortamento » diciamo che l'ammortamento va dedotto due volte.

Vedete, egregi colleghi, quale confusione di concetti può ingenerare una dizione meno precisa in questo punto, che è cardine di tutta la legge.

Ma facciamo cosa pratica; mettiamoci un momento nei panni degli arbitri, di coloro che debbono determinare quale è la somma, o per dir meglio il complesso delle somme che debbono essere pagate alla Società da espropriarsi.

Di quali elementi dovranno tener conto costoro?

Anzitutto dell'elemento della spesa. Questa però non può essere semplicemente la spesa fatta nel momento in cui fu eseguito l'impianto, ma si deve tener conto della spesa che si dovrebbe fare in quel dato momento in cui il Comune vuole espropriare, se volesse avere un impianto nuovo.

Questo elemento integratore può alcune volte tornare di vantaggio, altre volte di danno al Comune: tornerà di vantaggio evidentemente quando, ad esempio, fosse rincarato il prezzo della mano d'opera. Se non si potesse più costruire un dato impianto con la spesa antica il Comune avrà vantaggio a espropriarlo in base a questo dato, ma non si dovrà arrivare al punto da non tenere in nessun conto il dato nuovo e magari a deprezzare anche ciò che oggi costerebbe di più.

Torna di danno al Comune nel caso opposto, nel caso cioè che si potesse fare lo

stesso impianto con una spesa minore, ciò che, ad esempio, avviene sempre negli impianti per gas, poichè i vecchi impianti di gas costavano molto più di quello che costano gli impianti moderni. E allora il Comune espropriatore potrà prendere a base della sua valutazione non la spesa che è stata fatta in un tempo trascorso, ma quella che si dovrebbe fare al presente; però non potrà neppure dimenticare che l'impianto è costato di più e che gli utili futuri possono venire a compensare il capitale speso anche qualora non sia, per giuoco degli ammortamenti, ridotto alla sua consistenza odierna ed effettiva.

Il secondo elemento del quale gli arbitri devono tenere conto è quello dello stato dell'impianto e del materiale. Come si determina lo stato dell'impianto e del materiale? Si determina col dedurre dalla somma della spesa la somma del deprezzamento, non quella dell'ammortamento. Perchè il deprezzamento è cosa ben diversa dall'ammortamento; esso comprende nel linguaggio tecnico non un solo, ma due elementi, il deperimento e l'ammortamento; il deperimento è quella parte di valore che ha perduto l'impianto in seguito all'uso, l'ammortamento è quella quota somma che contabilmente si deduce in bilancio dal valore dell'ente per sopperire ad altri scopi che non siano quelli del puro e semplice deperimento. E questi scopi possono essere due: o di riservare somme per garantire gli utili futuri, oppure di far fronte agli eventuali progressi della tecnica e a tutte quelle altre eventualità per le quali in un dato momento l'impianto potrebbe trovarsi in condizioni di inferiorità di bilancio in confronto al suo valore commerciale.

Il Comune che espropria deve anzitutto tener conto del deperimento: questo è certo, indiscutibile, e l'ammettono tutti, ed ecco perchè ministro e Commissione insistono sulla parola *industriale* che, secondo loro, abbraccia e definisce precisamente il concetto di valore deprezzato. Ma deve tener conto dell'ammortamento? A mio modesto avviso deve tener conto dell'ammortamento solo in quanto l'ammortamento fa fronte ad eventuali progressi della tecnica e a tutte le altre eventualità che possono verificarsi in un impianto industriale; non ne deve tener conto agli effetti della valutazione del valore capitale di tutto ciò che invece è riserva, di ciò che costituisce utile e che come tale sarà considerato poi, cioè quando si determinerà la somma che l'espropriato otterrà

in base alla disposizione della lettera c) di questo travagliato articolo 25 oltre il valore capitale e le anticipazioni.

Ma come si determina quella parte dell'ammortamento, di cui credo debba essere tenuto conto? Con un solo elemento, con l'elemento del tempo, ed è perciò che ritengo pericoloso levare totalmente l'elemento del tempo da questa lettera a) dell'articolo di legge, così come vorrebbe l'onorevole Villa.

Secondo me si deve distinguere anche fra i diversi impianti. Vi sono impianti i quali continuano a deperire e deperiscono con una rapidità maggiore o minore, vi sono impianti che non deperiscono, e vi sono impianti che con l'uso aumentano di valore, come quelli in cui è difficile l'avviamento commerciale.

Ma qualunque impianto può ad un tratto trovarsi sproporzionato di fronte, per esempio, a una nuova invenzione; qualunque impianto va soggetto al deprezzamento dipendente soltanto dal fatto di diventar vecchio, di avvicinarsi al momento in cui una giovane forza fatalmente lo sopraffarrà; e perciò lo elemento del tempo deve essere sempre tenuto presente. Che se nel dubbio, o nella peggiore ipotesi di impianti non deprezzabili, noi dovessimo anche fare un piccolo regalo ai Comuni, lo ascriveremmo a quel principio di bene intesa economia sociale, la quale vuole che in questa legge, nel caso dubbioso, debbano essere preferiti gli interessi dei Comuni piuttosto che gli interessi degli industriali.

Ma un'altra importantissima questione, a modesto mio avviso, si ricollega al concetto dell'ammortamento. Questo qualche volta deve quasi cessare. E ciò avviene quando l'industriale si trova in condizioni di concorrenza inferiori ad altri, e deve ripristinare il suo impianto. In questi casi, investe o un nuovo capitale, o il capitale di riserva, o una parte degli utili; ma sempre spende per rimettere a nuovo, in tutto o in parte, il proprio impianto, spesso anche per migliorarlo in confronto dello stato primitivo. In questi casi, signori, la funzione dell'ammortamento non continua più come prima, ma deve riprendere pur essa a nuovo; e riprende a nuovo, con quelle quote che sono state stabilite in principio, oppure con quella parte di quote di ammortamento che si deve riferire alla parte di impianto ripristinata o migliorata. Perciò, onorevoli colleghi, credo assolutamente indispensabile di introdurre nel disegno di legge, il concetto

degli eventuali ripristini. In caso contrario i concessionari non saranno mai spinti a mantenere in ordine i primi impianti, perchè avranno sempre il timore che, alla fine di un quinquennio, venga il Comune ad espropriare l'impianto del loro esercizio. E, o signori, se noi faremo sì che gli esercenti industrie di pubblico servizio non abbiano mai a rimettere a nuovo i loro impianti, non abbiano a tenerli tecnicamente all'altezza necessaria, perchè possano fare la concorrenza a tutti gli altri impianti del genere, renderemo un ben cattivo servizio ai Comuni, perchè negli impianti deteriorati, gli arbitri non arrivano mai a stimare al giusto punto la diminuzione del valore. Ciò ad esempio si manifesta chiaro nell'industria del gas.

Se le storte non sono state continuamente rinnovate, se la vernice interna del gazometro non è stata costantemente rifatta, come potranno gli arbitri andare a vedere esattamente in quale stato siano l'intero edificio dei forni, e le lamiere? Bisognerebbe demolire tutto; così che diventa necessario fidarsi dell'apparenza, e fidandosi dell'apparenza si correrà sempre il rischio di attribuire somme assai maggiori a quelle che si dovrebbero effettivamente pagare.

Per tale ragione ho introdotto nel mio emendamento il concetto nuovo del ripristino. Così che per fare cosa pratica, mi riassumo e concludo: se Governo e Commissione tengono alle parole *valore industriale* e dichiarano di insistere in questa dizione spiegandola e connettendola con le dichiarazioni veramente esplicite che il ministro dell'interno ha fatte nella seduta di ieri io consentirò a che quelle parole figurino in questo travagliato punto della legge; ma ad una condizione, ed è che non si parli più di ammortamento. *Inclusio unius exclusio alterius*; il parlare di ammortamento senza accennare anche al deperimento è troppo pericoloso.

Rimane sempre un pleonasma, quello che si riconnette alla lettera c) dell'articolo; ma *pro bono pacis* lo lascio correre, purchè si escluda il difetto maggiore, che è quello derivante dal far seguire alla parola *industriale* la parola *ammortamento*.

E se finalmente ci siamo potuti intendere, accettate l'emendamento che riassume tutti i concetti da me svolti, e che ho avuto l'onore di presentare a nome di dieci deputati. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Majorana, relatore. Prego la Camera di

voler bene riflettere su questo punto che indiscutibilmente è importante, ma che parmi, ove lo si voglia diligentemente considerare, molto meno difficile di quello che a prima giunta si presenti. Perchè, evidentemente, noi non ci possiamo qui impegnare in un problema di metafisica industriale o di economia purissima, come alcuni nostri colleghi han fatto; tanto più che, come molte volte si è detto ed ha ripetuto anche l'onorevole ministro, in fondo in fondo sono gli arbitri che dovranno finire col giudicare dei vari elementi di fatto.

Ad ogni modo, assodiamo bene che per la determinazione dell'indennizzo bisogna tener conto di due elementi: il primo è il valore dell'impianto in sè stesso, ricercandone l'indole essenziale, il tipo caratteristico; il secondo è il tempo che è trascorso e che deve ancora continuare a trascorrere. Non ci è lecito prescindere nè dall'uno, nè dall'altro elemento.

Cominciamo con la prima questione: sull'indole intrinseca del valore dell'impianto. Il primo concetto cui molti hanno accennato è quello di valore presente. Ma è manifestamente un errore; perchè il criterio del tempo dovrà essere esaminato a parte; ma in sè stesso non ci dice nulla sull'indole intrinseca di ciò che ricerchiamo. Nè si parli del valore di costo: verremmo ad esagerazioni inique. Nessun collega del resto, ha esplicitamente accennato all'idea di indennizzare sulla base delle spese di costo. Forse, a rigore, la frase più adatta sarebbe: « valore della messa in opera » frase che dai pratici è molto usata, ma che, trasportata nel campo legislativo, potrebbe generare molti equivoci; come pure altri equivoci e ancor maggiori crea la frase « valore estimativo » cui ho inteso accennare da qualcuno, e che conterrebbe questa curiosa petizione di principio di definire come estimativo ciò per la cui estimazione, da parte degli arbitri, la legge dovrebbe dar dei criteri.

Per quanto dunque la questione si consideri, la definizione migliore rimane sempre quella di « valore industriale » in cui sono fusi tutti i vari e complessi concetti del valore di uso e di destinazione dell'attualità presente, in vista della destinazione futura. E su questa formula insistiamo, non parendoci assolutamente di poterne trovare altra migliore o, se vuolsi, meno peggiore.

E per il tempo? Anche questo dobbiamo considerare e fu appunto, per indicare il tempo che Ministero e Commissione pensa-

rono di usare la parola *ammortamento*. Come molto lucidamente, al suo solito, disse ieri l'onorevole ministro, noi non intendevamo attribuire a cotesta parola il significato rigorosamente contabile di partite scritte nei libri, nè intendevamo fermarci ad una parafrasi del deprezzamento o del decurtamento. Essendo sorte però molte contestazioni ed essendosi dimostrati i pericoli cui l'accennata locuzione può dar luogo, io, a nome della Commissione, dichiaro che non abbiamo nessuna difficoltà di togliere la parola *ammortamento*. Anche qui — come già abbiamo fatto per il punto gravissimo del cumulo degli elementi onde la valutazione deve risultare, per il qual cumulo invece della parola « somma » o addizione abbiamo usata la frase generica del « *tenendo conto* »: anche qui dico, crediamo che si possa usare la stessa frase generica e dire: « *tenendo conto* ».

Ma di che cosa?

Nè più nè meno di quell'elemento del tempo che già dissi esser indispensabile per integrare la cognizione dell'equo indennizzo.

Bisogna dunque che si dica: « valore industriale, tenendo conto della categoria del tempo; » e mi affretto a soggiungere ch'essa risulta di due elementi: tempo passato e tempo futuro. Sotto questo riguardo la formula dell'onorevole Crespi ed altri firmatari risponde meglio di ogni altra al concetto che noi proponiamo accettare. Si dà il valore industriale dell'impianto e del materiale mobile ed immobile, tenendo conto così del tempo trascorso come di quello che ancora dovrà trascorrere per il tempo residuo della concessione medesima, ma naturalmente se ne deve tener conto rispetto alle eventuali clausole contrattuali.

L'onorevole Crespi ha aggiunto un'altra specificazione: quella dei ripristini; e parmi abbia perfettamente ragione. Non aggiungo parole per giustificare l'emendamento che egli ha proposto alla sua primitiva proposta su questa parte: lo accetto senz'altro.

Faccio voti che la Camera in questo modo approvi la formula concordata e la approvi con assoluta serenità di coscienza, pensando sempre, che non diamo, nè possiamo dare un valore assoluto e matematico ad una materia la cui valutazione è rimessa alla equità e alla discrezionalità degli arbitri: non possiamo fornire altro che gli elementi essenziali e di gran massima; e quando affermiamo la necessità del concorso delle due condizioni intrinseche, l'industrialità

dell'impianto e il riflesso del tempo passato e futuro, abbiamo fatto tutto ciò che si può pretendere dal legislatore in un argomento così difficile.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Dichiaro di accettare la proposta testè fatta dalla Commissione e m'induco ad accettarla per tutte le ragioni che ha bene svolte l'onorevole relatore.

Accennerò ancora alcuni altri punti: io non avrei potuto accettare la parola deprezzamento, perchè essa indicherebbe che si dovrebbe partire dal valore del costo, cioè che si dovrebbe vedere quanto aveva costato l'impianto e quanto siasi poi in seguito all'uso deprezzato. Ora, siccome il costo della maggior parte degli impianti fatti 30 anni fa era molto superiore a ciò che potrebbero costare attualmente, noi con questa parola deprezzamento avremmo introdotto un elemento di difficoltà, anzichè di facilità, avremmo stabilito una specie di presupposto che non è assolutamente accettabile.

L'elemento del tempo va accettato e scritto nella legge, poichè lo ritengo indispensabile per due ragioni, come disse l'onorevole relatore: perchè il tempo decorso è un elemento di vera ed effettiva diminuzione di valore, è ciò che costituisce il consumo avvenuto nell'impianto, e poi perchè è l'elemento che va tenuto in speciale riguardo nei casi in cui il Comune abbia pattuito che alla fine della concessione l'impianto diventi suo; l'elemento decorso si tiene in conto perchè ci avvicina al giorno in cui l'impianto senza indennità diventerebbe proprietà del Comune; il togliere tutto per intero, come proponeva l'onorevole Villa, avrebbe lasciato la disposizione in modo che non si sarebbe data un'indicazione sufficiente degli elementi di stima.

Ma io credo che con la modificazione introdotta si raggiunga perfettamente il risultato che l'onorevole Villa si proponeva e che ha svolto così bene nel suo discorso, cioè di togliere l'equivoco che poteva venire dalla parola *ammortamento* nel lasciar supporre che tutto fosse coordinato alla ipotesi, che non si verifica in tutti i casi, che un esercizio, alla fine di un dato termine, diventi proprietà del Comune.

Nella sua dizione attuale la disposizione serve tanto per il caso in cui l'impianto non debba diventare proprietà del Comune

alla fine della concessione, quanto per il caso in cui, alla fine di una data concessione, l'impianto debba diventare proprietà del Comune.

Ripeto, qui si deve dare al Comune ed agli arbitri la norma generica per fare i calcoli; ma il punto sostanziale è poi sempre il giudizio arbitrale che terrà conto dei principî generali di equità a cui tutte le sentenze di questo genere debbono necessariamente informarsi.

Presidente. Dunque la Commissione e il ministro accettano...

Giolitti, ministro dell'interno. Accettiamo la proposta dell'onorevole Crespi nella sua ultima redazione.

Presidente. Onorevole Villa...

Giolitti, ministro dell'interno. Nel concetto del Ministero e della Commissione l'emendamento dell'onorevole Villa rimane compreso, perchè con esso si ottiene lo stesso risultato che si proponeva l'onorevole Villa.

Presidente. Onorevole Villa, ha facoltà di parlare.

Villa. In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole ministro e specialmente al concetto che ha espresso, cioè che la menzione del tempo sostituisca la necessità di determinare uno dei coefficienti per il quale l'impianto stesso ha potuto diminuire il valore, dopo queste dichiarazioni rinunzio al mio emendamento e mi associo a quello proposto dall'onorevole Crespi.

Presidente. Rileggo la nuova formula del paragrafo a) proposto dall'onorevole Crespi:

« Valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e degli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione sieno contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima. »

Questo emendamento, firmato da dieci deputati, è accettato dal Ministero e della Commissione. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Vengono ora le aggiunte proposte a questo articolo dall'onorevole Spirito Beniamino. Egli propone di aggiungere all'ultimo capoverso proposto dalla Commissione i seguenti capoversi:

« Nei casi di più e successive concessioni per il medesimo servizio, il diritto di riscatto non potrà essere esercitato se non trascorso un quinquennio dall'effettivo co-

minciamento dell'esercizio dell'ultima concessione.

« L'impianto industriale ed il materiale di ogni sorta inserviente al medesimo passano in proprietà e possesso del Comune riscattante solo quando sieno state irrimediabilmente determinate la indennità dovuta al concessionario e le garanzie del pagamento di essa. »

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Giolitti, ministro dell'interno. Non potrei accettare la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Spirito perchè il dire in modo assoluto che nei casi di successive concessioni il termine decorre dall'ultima non sarebbe giusto. Se l'ultima concessione ha modificato la precedente allora è una concessione nuova, ma se invece non è che una semplice proroga della concessione anteriore non ci sarebbe ragione di far decorrere il termine dalla proroga. Io credo che con queste dichiarazioni si raggiunga lo scopo finale della proposta dell'onorevole Spirito, per quanto si riferisce alla prima parte.

Quanto alla seconda lo scopo è stato già raggiunto con l'articolo aggiuntivo proposto dal Ministero e dalla Commissione, per cui il *referendum* avviene dopo che gli arbitri si sono pronunciati. Ora, siccome l'onorevole Spirito vuole solo che il Comune non entri in possesso se non dopo che siano state determinate le indennità, lo scopo è ottenuto, poichè il Comune non entra in possesso se non dopo il *referendum*, e questo avviene dopo il giudizio degli arbitri. Anche per questa parte quindi credo l'onorevole Spirito possa riconoscere che i suoi desiderî sono stati soddisfatti con le nostre proposte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Spirito Beniamino. Lasci prima che risponda all'onorevole ministro.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito Beniamino.

Spirito Beniamino. Accetto le spiegazioni date dall'onorevole ministro circa la prima parte della mia proposta e la ritiro, prendendo atto che non debbano ritenersi per nuove concessioni soltanto quelle contenenti semplice proroga del termine della primitiva concessione.

In quanto alla seconda parte dell'aggiunta da me proposta, a prescindere dalla forma che ho adoperata, mi è sembrato che nella proposta del Ministero e della Com-

missione esistesse una lacuna, che era necessario colmare.

La lacuna è che non si dice qual sia il momento giuridico in cui si verifica il trasferimento dell'azienda con i mobili e gli immobili dall'impresa al Comune.

Evidentemente siamo in tema di vendita coattiva; convengo con l'onorevole ministro in ciò che egli ha detto oggi, rispondendo all'onorevole Daneo, e cioè che non sarebbe stato il caso di applicare qui, nella sua integrità, la legge sulle espropriazioni per pubblica utilità; ma questa legge che ha stabilita la prevalenza dell'interesse pubblico sulla volontà delle parti, ha pur dovuto determinare il momento giuridico in cui il trasferimento del dominio avviene.

Ho appena bisogno di ricordare gli articoli 49 e 50 di detta legge, che stabiliscono appunto che la proprietà passa allo espropriante dalla data del decreto del prefetto che dichiara la espropriazione. Invece nel disegno di legge che si discute manca assolutamente una disposizione analoga, e tale lacuna è molto grave tanto riguardo al Comune che esercita il riscatto, quanto riguardo all'impresa.

Immaginiamo che si esaurisca tutta la procedura proposta, e si facciano le perizie, e si arrivi al *referendum*: mettiamo per ipotesi che l'impresa esercente abbia nel frattempo potuto vendere una parte dei suoi immobili, ovvero che una parte dell'impianto mobiliare sia stato alienato o sia stato anche sottratto; domando io in quale condizione si troverà il Comune? Evidentemente il Comune che fa la municipalizzazione viene a trovare che una parte degli immobili o dei mobili più non esiste e allora l'indennità determinata non avrà più il suo giusto, intero corrispettivo.

Non sarà possibile rivolgersi contro i terzi, perchè lor signori sanno benissimo come il terzo il quale non ha trovato trascrizioni sopra gli immobili bene avrà acquistato, e non è responsabile.

D'altra parte, onorevole ministro, richiamo la sua attenzione sulla condizione fatta all'impresa che sarebbe per così dire la espropriata. Noi abbiamo stabilito tutte queste belle cose circa la determinazione dell'indennità, gli arbitrati, il *referendum* ed altre. Ma il prezzo come si paga? Quando si paga? Con quali garanzie? Vogliamo forse ammettere che il Comune dopo il *referendum* possa addirittura mettersi in possesso degli impianti e loro materiale? Tutto questo non è possibile, e sarebbe anzi immorale, perchè

se non è propriamente quella spogliazione, che con qualche emendamento si voleva introdurre nella legge, sarebbe sempre grave il fatto od anche il solo pericolo che un'impresa dovesse vedersi tolto di mano tutto l'insieme del suo materiale, tutti i suoi mobili, senza nessuna garanzia. Ora, ripeto, poichè il momento giuridico del trapasso della proprietà non è stabilito, poichè in detto momento dovrebbero trovarsi già stabiliti il prezzo non solo, ma altresì le garanzie e la sicurezza del pagamento, e dovrebbe essere ben determinato come e quando il prezzo debba essere versato e con quali garanzie, a me sembra che a cosiffatta lacuna debba ovviarsi. Nei contratti privati fra venditore e compratore di accordo interviene il consenso sulla cosa e sul prezzo, e allora ciascuno è libero di stabilire le modalità che crede; ma quando con forma coattiva si toglie ad un'impresa la sua azienda con tutto l'impianto ed i suoi immobili, mi pare che sia bene che la legge stabilisca, nei rapporti e per la tutela dei diritti di ambedue le parti, quando avvenga il trasferimento e come e quali garanzie debbono accompagnare il rilascio da parte dell'impresa a favore del Comune che ha voluta la municipalizzazione.

Dopo queste osservazioni credo che Commissione e ministro vorranno accettare la mia proposta, o almeno si mettano d'accordo per eliminare questo difetto che trovasi nel disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. L'onorevole Beniamino Spirito si preoccupa di due cose: la prima che non ci sono garanzie che il Comune pagherà; la seconda che non è stabilito il giorno in cui comincia ad essere esecutorio il riscatto.

Quanto al primo io non credo che quando si tratta di imprese di questo genere si possano stabilire delle garanzie. Il Comune è per sè stesso una garanzia; e se noi volessimo obbligarlo a dare delle ipoteche, equivarrebbe a rendere l'esecuzione della legge nel maggior numero dei casi assolutamente impossibile. Io comprendo che col regolamento si possa in qualche modo stabilire che in caso di prestito fatto dalla Cassa depositi e prestiti ci possa essere per parte del creditore della somma qualche modo di rivolgersi alla Cassa; ma stabilire per legge l'obbligo al Comune di dare delle ipoteche, questo non potrei accettarlo perchè sarebbe una diffidenza talmente ecces-

siva verso i Comuni da non potersi ammettere, e d'altronde, come l'onorevole Spirito comprenderà, non basterebbe parlare di garanzie, ma bisognerebbe fare tutta una serie di disposizioni legislative per dire quali debbono essere queste garanzie.

Spirito Beniamino. Presso la Cassa depositi e prestiti.

Giolitti, ministro dell'interno. E quando il Comune ha i denari propri e non ha bisogno della Cassa? E quando il prestito è fatto da terzi e non dalla Cassa depositi e prestiti? Ritenga che ci vorrebbe una serie di articoli per disciplinare questa materia. Quanto poi alla questione del termine, io ricordo che l'articolo 15 della legge stabilisce appunto che quando tutte le formalità sono terminate, il prefetto con un suo decreto rende esecutorio il regolamento. Ed è da quel giorno in cui è proclamata la esecutorietà con decreto del prefetto che la proprietà passa al Comune.

Con questo schiarimento io credo che l'onorevole Spirito possa dichiararsi soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito Beniamino.

Spirito Beniamino. Prendo atto delle spiegazioni dell'onorevole ministro, ma se egli potesse assicurare che col regolamento sarà provveduto a determinare il tempo e il modo in cui il Comune potrà mettersi in possesso delle cose dell'impresa con garanzia e sicurezza dei dritti e crediti di quest'ultima, non insisterei nella mia aggiunta.

In tal guisa si avrebbe un mezzo adeguato per attuare il mio concetto, un equipollente delle disposizioni degli articoli 48, 49 e 50 della legge sulla espropriazione per pubblica utilità, in quanto che per questa legge allora soltanto il prefetto emette il decreto di espropriazione e di immissione in possesso a favore dell'espropriante, quando il prezzo è stato depositato. Se nel caso presente non si vuole proprio il deposito dell'indennità, almeno col regolamento si stabilisca che il decreto del prefetto sia emesso allora soltanto che in giusta maniera vengano determinate e date le garanzie del pagamento.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Giolitti, ministro dell'interno. Non potrei riferirmi alla legge sulla espropriazione per pubblica utilità perchè siamo in materia sostanzialmente diversa. Non si tratta di espropriazione di un diritto privato, ma di

rapporti di diritto pubblico tra Comune ed imprenditore relativamente ad un servizio pubblico.

Ad ogni modo nel regolamento tutto ciò che è possibile di fare, per assicurare che il Comune faccia fronte ai suoi impegni, certamente sarà fatto.

Spirito Beniamino. Ringrazio e ritiro l'emendamento.

Majorana, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Majorana, relatore. In armonia a quanto è stato deliberato per la lettera a) è necessario modificare la lettera b) togliendovi l'accento all'ammortamento. Proponiamo quindi di dire che si deve tener conto delle tasse proporzionali di registro e dei premi eventualmente pagati « sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente. »

Inoltre la Commissione crede opportuno di accogliere una osservazione fatta ieri dall'onorevole Marco Pozzo; il quale disse che è giusto detrarre quelle anticipazioni o sussidi che i Comuni possono aver dato alle società concessionarie. Premettiamo quindi alla lettera b) una formula comprensiva che abbracci entrambe le considerazioni testè esposte.

Giolitti, ministro dell'interno. Dichiaro di accettare la proposta della Commissione.

Presidente. La Commissione propone una nuova dizione della lettera b) « anticipazioni o sussidi dati dai Comuni nonchè l'importo delle tasse provinciali di registro, anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai Comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente. »

Fusinato. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Fusinato. Pregherei l'onorevole relatore di considerare che gli elementi, di cui si fa cenno nel capoverso A sono quelli del deprezzamento, dei ripristini e dell'ammortamento; e i primi due non hanno a che fare nel caso della tassa di registro. Quindi mi parrebbe più opportuno richiamare soltanto il terzo.

Giolitti, ministro dell'interno. Appunto per ciò nessuno penserà che vi si possano riferire.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito la nuova dizione della lettera b) dell'articolo 25 di cui fu data lettura.

(È approvata).

Pongo a partito l'articolo 25 nel suo complesso.

Calvi. No, no!

Presidente. Come! L'articolo 25 è stato discusso in tutte le sue parti.

Calvi. Non è ancora discusso in ogni sua parte.

Presidente. È stato discusso in ogni sua parte! Se Ella giunge ora non può saperne nulla (*Si ride*).

Calvi. Domando uno schiarimento, che è necessario.

Presidente. Parli pure.

Calvi. In questo articolo non si parla della azione di nullità, che è ammessa contro tutte le sentenze. L'azione di nullità..

Una voce. È di diritto comune.

Calvi. Comincio a prendere atto che l'azione di nullità essendo di diritto comune, è ammissibile; e allora domando all'onorevole relatore e all'onorevole ministro: i casi di cui parla l'articolo 32 sono tutti contemplati...

Giolitti, ministro dell'interno. Ma noi non discutiamo qui il codice di procedura!

Calvi. Io faccio questa domanda, perchè si abbia una norma per l'avvenire per chi deve interpretare la legge. L'onorevole ministro ha detto che le sentenze che saranno emanate dai giudici di appello non è necessario che abbiano una motivazione espressa; mentre l'onorevole relatore mi dice che i casi contemplati nell'articolo 32, essendo di diritto comune, sono riconosciuti ed ammessi.

Poichè l'articolo 32, al n. 4, contempla la nullità di sentenze per mancanza di motivazione, così domando: questa nullità è ammessa o no? Quale sarà il giudice che dovrà occuparsi di questa nullità? Io non chiedo altro che una spiegazione. Si dica che l'azione di nullità non è ammessa, contrariamente a quanto ha ritenuto e detto l'onorevole relatore, e allora non ci sarà nessun dubbio.

Giolitti, ministro dell'interno. Le parole « amichevole compositore » hanno una definizione esattissima nella nostra legislazione. Quando noi avremo scritto questa formula, il giudice potrà vedere quali sono le conseguenze. Non è possibile discutere qui tutte le liti possibili. Se qualche cliente verrà a chiederle un parere, Ella glielo darà. (*Viva ilarità*).

Calvi. Non è questione di parere.

Giolitti, ministro dell'interno. Io non potrei darlo.

Calvi. L'onorevole ministro, che è un avvocato, m'insegna che l'azione di nullità è

ammessa anche nei casi in cui non è consentito il rimedio della cassazione e quello dell'appello. Dunque la sentenza dell'amichevole compositore, sebbene non sia soggetta nè ad appello, nè a cassazione, pure per l'articolo 34, è sempre soggetta al rimedio della nullità.

Giolitti, ministro dell'interno. Tanto meglio!

Calvi. Qual'è dunque il magistrato che deve decidere sulla nullità?

Giolitti, ministro dell'interno. Deciderà il magistrato che la legge ha stabilito. Noi non possiamo fare qui una casistica. (*Commenti animati*).

Presidente. Allora non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 25 nel suo complesso di cui fu già data lettura, e come fu modificato:

(*È approvato*).

Gli onorevoli Borciani, Majno, Gatti, De Cristoforis, Ciccotti, Lollini, Costa, hanno presentato un articolo 25-bis aggiuntivo, concepito in questi termini:

« In qualunque tempo i Comuni hanno facoltà di fare eseguire a proprie spese perizia dei capitali mobili ed immobili inerenti alla industria e di farsi presentare a richiesta tutti i registri e documenti relativi all'esercizio dell'azienda. »

È presente l'onorevole Borciani? (*No*).

Nessuno chiedendo di mantenere questo articolo, s'intende che è abbandonato.

Ora viene l'articolo 25 bis della Commissione così concepito:

Art. 25 bis.

Quando i Comuni vogliano far uso della facoltà di riscatto, la deliberazione del Consiglio comunale e il progetto di massima di cui all'articolo 10 devono indicare esattamente, oltre ai mezzi con cui vuolsi provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto che intendesi rilevare e l'ammontare presumibile dell'indennità da corrispondersi ai concessionari.

Qualora, osservate le disposizioni degli articoli 11 e 12, la Commissione Reale abbia dato parere favorevole sul progetto di riscatto, l'indennità dev'essere determinata o d'accordo fra le parti o per decisione arbitrata nei modi stabiliti dall'articolo precedente, prima che il progetto di riscatto venga sottoposto al voto degli elettori del Comune agli effetti degli articoli 13 e seguenti.

Questo articolo è concordato tra Ministero e Commissione.

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo a partito.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26.

I Comuni che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'articolo 1º, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facoltà del riscatto, con tali condizioni e termini che non sieno, pei Comuni medesimi, più onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo.

A questo articolo sono state fatte le seguenti proposte dagli onorevoli Sonnino e Bertolini.

Proponiamo la soppressione dell'articolo 26 del testo della Commissione, sostituendovi il seguente
CAPO VI aggiuntivo alla legge:

CAPO VI (aggiunto).

Delle concessioni dei pubblici servizi ad imprese private.

Art. 31.

Le concessioni che i Comuni facciano ad imprese private per:

1. la costruzione e l'esercizio di reti telefoniche;
2. l'impianto e l'esercizio di omnibus, automobili e di ogni altro simile mezzo diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni;
3. la costruzione di acquedotti e fontane e la distribuzione di acqua potabile;
4. l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione pubblica e privata;
5. la produzione e la distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e la costruzione degli impianti relativi;
e quelle che le Province e i Comuni facciano;
6. per la costruzione e l'esercizio di tramvie a trazione animale o meccanica, o di ferrovie economiche;

dovranno soddisfare alle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Alle stesse condizioni dovranno soddisfare le concessioni ad imprese private del solo esercizio dei servizi di cui nel precedente comma.

Art. 32.

La concessione deve essere deliberata dal Consiglio comunale con le forme stabilite dall'articolo 162 della legge comunale e provinciale. Però la seconda riunione non potrà tenersi a distanza minore di quaranta giorni dalla prima e tale termine non potrà essere abbreviato dal prefetto.

Non più tardi di otto giorni dalla prima deliberazione il capitolato della concessione

dovrà essere reso pubblico con l'affissione di manifesti; e tale affissione dovrà rinnovarsi entro gli otto giorni dopo la seconda deliberazione.

Per le concessioni da farsi dalle Province la deliberazione deve essere presa nel modo stabilito al n. 1 dell'articolo 237 della legge comunale e provinciale, e la pubblicazione del capitolato della concessione dovrà precedere di almeno otto giorni la deliberazione del Consiglio provinciale.

Art. 33.

La durata della concessione non potrà essere superiore:

- a) ai 25 anni per i servizi pubblici di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 31 della presente legge;
- b) di 50 anni per servizi di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo stesso.

Art. 34.

Il capitolato di concessione dovrà:

- a) provvedere per la manutenzione degli impianti durante l'intero periodo della concessione;
- b) stabilire le tariffe relative al servizio e le norme per la loro modificazione;
- c) determinare le norme generali che regoleranno la condizione del personale e la definizione delle controversie circa la loro applicazione;
- d) determinare le norme per la sorveglianza dell'autorità concedente sul servizio e per la compilazione dei conti e dello inventario dell'impianto, i quali tutti potranno sempre essere ispezionati dall'autorità concedente;
- e) determinare i casi e le modalità di decadenza della concessione per inadempimento degli obblighi del concessionario.

Art. 35.

Dai redditi dell'esercizio risultanti, al netto delle spese, dal bilancio delle aziende concesse saranno ogni anno prelevate le quote:

- a) per ammortamento del capitale effettivamente impiegato dal concessionario in misura non inferiore alla quota che sarebbe necessaria perchè quel capitale fosse completamente ammortizzato nel periodo massimo di 25 o 50 anni, assegnato a ciascuna categoria di servizi ai termini delle lettere a e b dell'articolo 33;
- b) per un interesse non superiore al 5 per cento calcolato su quella parte di capitale che sia ancora da ammortizzare;
- c) per i fondi di riserva nella misura determinata dal capitolato della concessione.

Ad ogni ulteriore beneficio netto l'ente concedente parteciperà in una misura che non potrà essere inferiore al 20 per cento.

Art. 36.

Quando la concessione sia fatta per il periodo massimo di 25 o 50 anni, rispettivamente assegnato alle varie categorie di servizi ai termini delle lettere *a* e *b* dell'articolo 33, alla sua scadenza l'impianto completo, sia mobile sia immobile, fatto a spese del concessionario, diventerà proprietà dell'ente concedente senza che sia dovuto compenso di sorta.

Nelle concessioni fatte per un periodo minore dei termini massimi di cui sopra, alla scadenza l'impianto completo, sia mobile sia immobile, fatto a spese del concessionario, diventerà proprietà dell'ente concedente, ma nel capitolato della concessione potrà essere stabilito un compenso non superiore a quella parte del capitale d'impianto che non fosse ammortizzato negli anni in cui dura l'esercizio.

I lavori di ampliamento o di trasformazione dell'impianto, eseguiti a spese del concessionario, che non fossero previsti nel capitolato della concessione e che non potessero essere ammortizzati per intero durante il suo corso, potranno dar titolo a rimborso fino a concorrenza di quella parte del loro costo, che non fosse ammortizzata allo spirare della concessione, qualora siano stati approvati nei modi stabiliti dall'articolo 32.

Art. 37.

Dopo trascorso dalla data della concessione un periodo eguale alla metà della sua durata totale, e ad ogni quinquennio successivo, l'ente concedente avrà sempre, e malgrado qualunque patto in contrario, il diritto di riscattare la concessione stessa con con l'impianto completo sia mobile sia immobile.

L'indennità da corrispondere sarà costituita dalla somma dei seguenti elementi:

a) il valore attuale del materiale mobile ed immobile dell'impianto, considerate le quote d'ammortamento già maturate in confronto di quelle che resterebbero ancora da maturare ai termini del capitolato primitivo e delle convenzioni speciali di cui nel terzo comma dell'articolo 36;

b) il profitto che al concessionario viene a mancare in causa del riscatto e che si computa al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio del 5 per cento, tante annualità eguali alla media dei

profitti industriali dell'ultimo quinquennio quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione. Tali profitti industriali si valutano sulla somma del reddito netto di ciascun anno, depurata dagli elementi di cui nelle lettere *a*, *b* e *c* dell'articolo 35, dalla quota di partecipazione degli enti concedenti, e dalla tassa di ricchezza mobile.

L'ammontare dell'indennità sarà determinata, sulla base degli anzidetti criteri, da un arbitro nominato dal presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione si trova l'ente concedente. Però sia l'autorità concedente, sia il concessionario potranno chiedere l'aggiunta di due arbitri, nominati uno da ciascuna parte. L'arbitro o gli arbitri decideranno come amichevoli compositori.

I capitolati di concessione potranno determinare pel caso di riscatto condizioni diverse da quelle stabilite nei precedenti comma, ma sarà nullo qualunque patto che rinvii la facoltà di riscatto oltre la metà della durata totale della concessione, o che porti ad una valutazione complessiva della indennità in una somma maggiore di quella che risulterebbe dalla applicazione dei criteri stabiliti nel 2° comma del presente articolo. Nel caso di simili convenzioni speciali di riscatto l'arbitro o gli arbitri di cui nel precedente comma decideranno in caso di controversia, determinando l'indennità dovuta nella minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei criteri fissati in detto 2° comma, e quella che risulterebbe dall'applicazione delle speciali disposizioni del capitolato.

Art. 38.

Salvo il caso di particolari disposizioni contenute nel capitolato di concessione, alla scadenza della concessione il Comune o la Provincia non subentrano negli obblighi verso il personale spettanti al concessionario. Nel caso di riscatto anticipato questi obblighi saranno valutati dal giudizio arbitrale a diminuzione della indennità dovuta.

Art. 39.

Con lo spirare della concessione decadono di pieno diritto tutte le ipoteche, i privilegi e le ragioni dei terzi creditori del concessionario sopra l'impianto sia mobile, sia immobile, salvo che la deroga a tale disposizione sia stata stabilita specificatamente nel capitolato della concessione o consentita in appresso nei modi prescritti dall'art. 32.

Art. 40.

Non potranno stipularsi nè verificarsi tacite rinnovazioni della concessione per termini maggiori di un anno.

Art. 41.

Qualsiasi controversia fra l'ente concedente e il concessionario circa la interpretazione e la esecuzione del capitolato della concessione dovrà essere definita col procedimento arbitrale di cui all'art. 37.

Art. 42.

Le disposizioni di cui negli articoli 10, 11, 12 e 27 della presente legge saranno pure applicabili ai casi in cui la costruzione o l'impianto relativi ai servizi pubblici indicati nell'articolo 31 siano fatti dai Comuni o dalle Provincie, ancorchè l'esercizio dei servizi stessi sia da essi concesso ad imprese private.

Bertolini, Sidney Sonnino.

Presidente. Gli onorevoli Sonnino e Bertolini hanno però dichiarato di non insistere in queste loro proposte, quindi io senz'altro pongo a partito l'articolo 26.

(È approvato).

Art. 27.

Quando manchino di altre risorse, i Comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti, alle condizioni stabilite dalla legge 17 maggio 1900, n. 173.

Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma dell'articolo 163 della legge comunale e provinciale.

I mutui devono essere deliberati dal Consiglio comunale con le forme volute dalla legge comunale, e il parere dato dalla Commissione Reale ai termini degli articoli 12 e 13 vale anche per gli effetti della contrattazione del mutuo.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

« Per i comuni della Sicilia non fanno divieto le disposizioni contenute nella legge 30 novembre 1896.

De Felice-Giuffrida, Pasquale Libertini, Lanza Di Scalea, Di Stefano, Rizzone, Montemartini, Chiesa, Cerri, Rampoldi, De Critoforis, Gesualdo Libertini.

L'onorevole De Felice-Giuffrida ha facoltà di parlare per isvolgere questo emendamento.

De Felice Giuffrida. Onorevoli colleghi. Io parlerò brevemente perchè sono convinto che tanto l'onorevole ministro quanto il relatore non potranno non accogliere la nostra proposta, giacchè non si tratta che di spiegare meglio le disposizioni contenute nell'articolo 27. Infatti in esso si dice che i Comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi. Se non che io debbo ricordare all'onorevole ministro e all'onorevole relatore che la legge del 24 dicembre 1896, se non si aggiungesse qui una disposizione speciale per i Comuni della Sicilia, toglierebbe ad essi il beneficio di questa assunzione diretta. Infatti l'articolo 7 di quella legge dice che per il periodo di cinque anni nessun nuovo mutuo, oltre quelli autorizzati dalla legge stessa, potrà essere concesso ai Comuni della Sicilia.

Ora, se non si spiega bene il concetto del Governo di estendere anche ai Comuni della Sicilia il beneficio della concessione dei mutui necessari all'assunzione dei servizi pubblici, i Comuni stessi potranno, per una interpretazione non esatta della legge, correre il rischio di non godere di questo beneficio.

Del resto io credo che la Sicilia non debba essere tenuta estranea a questo movimento ascendente della municipalizzazione, la quale non contraddice affatto ai nostri principii, perchè contiene in germe il principio fondamentale della socializzazione dei mezzi di produzione verso cui miriamo noi socialisti. Infatti l'onorevole ministro e la Camera sanno che la Sicilia ha compreso così bene il beneficio della municipalizzazione dei pubblici servizi che, prima ancora che questo importante disegno di legge venisse discusso, il Comune di Catania aveva già municipalizzato, con risultati che possono dirsi ottimi, il servizio importantissimo della produzione e della distribuzione del pane.

Io credo che questa municipalizzazione (che dovrebbe essere ancora più estesa allo scopo di agevolare le condizioni sociali della vita, abbastanza difficile, che si conduce nei Comuni siciliani) possa dirsi uno dei principali provvedimenti tendenti a migliorare le condizioni del Mezzogiorno e della Sicilia più specialmente.

Io domando alla Camera quale più importante beneficio possa concedersi ad una popolazione la quale, come a Catania, mediante la municipalizzazione del servizio della produzione e della distribuzione del

pane ha potuto vendere ai consumatori pane di ottima qualità a dieci centesimi meno del prezzo a cui costantemente è stato venduto...

Una voce. Fate la *réclame* al municipio di Catania?

De Felice-Giuffrida. Io faccio sì la *réclame*, ma alla legge, al beneficio che nasce da questo sistema di socializzazione dei pubblici servizi. Io ho visto appunto che in un decennio il prezzo del pane è stato molto più elevato del prezzo che si è potuto ottenere dalla municipalizzazione di questo pubblico servizio. E sono stato dolente di non essermi trovato presente quando si discusse la questione relativa al diritto per i Comuni di municipalizzare essi soltanto questo servizio senza concedere ad altri che possano mirare a fare una concorrenza, che molte volte non è onesta. Poichè avrei potuto dimostrare che lasciando ai Comuni il beneficio della municipalizzazione del servizio del pane si renderebbe un vero servizio alle popolazioni, e nello stesso tempo si risolverebbe una questione d'interesse politico e sociale, delle più gravi.

L'onorevole ministro non ha bisogno certo di altri schiarimenti. Ma ove egli non credesse di applicare ai Comuni della Sicilia (il che non suppongo) questa legge, io non avrei che a dolermi della applicazione di una legge che avrebbe due effetti: il continente favorito da un beneficio nuovo, e la parte più importante del Mezzogiorno d'Italia, che è quella che si risveglia a questa vita nuova, impedita di fruire di questo beneficio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Majorana, relatore. L'onorevole De Felice ha perfettamente ragione quando dice che non può affatto presumersi che questa legge sia applicabile in alcune regioni sì ed in altre no.

In Sicilia, per virtù della legge del dicembre 1896, che unificò quei prestiti comunali, non è permesso di contrarre nuovi mutui. Noi ritenevamo che, anche senza una esplicita disposizione, la presente legge, regolando la materia della municipalizzazione per l'avvenire coll'autorità d'imperio che ha ogni legge di diritto pubblico, bastasse a revocare in rapporto ai Comuni siciliani la disposizione proibitrice della legge del 1896. Comunque, poichè una esplicita disposizione è proposta, essa è per noi la benvenuta; la Commissione è lieta di accettare la proposta dell'onorevole De Felice.

Presidente. Onorevole ministro...

Giolitti, ministro dell'interno. Accetto, come ha accettato la Commissione.

Presidente. Allora metto a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole De Felice, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(È approvato).

Pongo a partito l'articolo 27, come è proposto dalla Commissione con l'aggiunta, già approvata, dell'onorevole De Felice.

(È approvato).

Art. 28.

L'eccedenza oltre il limite legale della sovrimposta non è di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme o con le garanzie stabilite dalla presente legge ed alla erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo.

Ove l'assunzione diretta di un pubblico servizio renda necessario l'aumento o l'eccedenza di sovrimposta, il parere della Commissione Reale emesso ai termini dell'articolo 12, quando in seguito alla votazione degli elettori sia stata decretata la diretta assunzione del servizio, tiene luogo dell'autorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 284 della legge comunale e provinciale e contro tale eccedenza od aumento non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via contenziosa.

(È approvato).

Art. 29.

Per i servizi che già esercitano direttamente, i Comuni debbono, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, conformarsi alle disposizioni che regolano le aziende speciali, ovvero ottenere l'autorizzazione per l'esercizio in economia ai termini dell'articolo 16.

(È approvato).

Presidente. Vengono ora diversi articoli aggiuntivi.

Il primo è quello degli onorevoli Comandini, Rispoli, Chiesi e Dall'Acqua:

« I servizi che sono obbligatori per legge pei Comuni e quelli che hanno un fine di assistenza pubblica devono essere dati ai consumatori al prezzo di costo ».

La Commissione accetta questo articolo aggiuntivo?

Majorana, relatore. La Commissione non l'accetta.

Presidente. Il ministro?

Giolitti, ministro dell'interno. Non l'accetto.

Presidente. L'onorevole Comandini insiste? **Comandini.** Non insisto.

Presidente. Gli onorevoli Berio e Pozzo Marco hanno proposto quest'altro articolo aggiuntivo:

« La richiesta che un quarto almeno degli elettori potrà fare affinché la proposta di assunzione diretta d'un pubblico servizio venga ripresentata al voto degli elettori, secondo il disposto dall'ultima parte dell'articolo 13 non potrà essere ammessa che dopo trascorso un anno dalla avvenuta votazione ».

Majorana, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Majorana, relatore. La Commissione accetta questo articolo; ma s'intende che essa si riserva, nel coordinamento, di includerlo nell'articolo a cui si riferisce, e che è l'articolo 10.

Presidente. Il ministro accetta?

Giolitti, ministro dell'interno. Accetto.

Presidente. Allora, pongo a partito questo articolo aggiuntivo, salvo a collocarlo in quel posto che, per esso, sarà riconosciuto conveniente.

(È approvato).

Rimane quest'ultimo articolo aggiuntivo:

« Nell'assunzione dei pubblici servizi per parte dei Comuni, in qualunque modo essa avvenga, i posti degli impiegati ed operai occorrenti dovranno essere occupati anzitutto dagli impiegati ed operai, che anteriormente alla data dell'assunzione municipale prestarono la loro opera nello esercizio dei servizi stessi, che accettino le norme del regolamento di cui l'articolo 3 e che possiedano la necessaria capacità tecnica.

« Borciani, Nofri, Vigna, Barbato, Prampolini, Bissolati, Varazzani, Agnini, Ciccotti, Lollini, Costa, Albertelli, Morgari, Majno, Turati. »

Gli onorevoli Nofri, Borciani, Cabrini, Morgari, Dell'Acqua, Lollini, Bissolati, Turati, Costa e Majno, propongono che dopo le parole contenute in questo articolo: *prestarono la loro opera nell'esercizio dei servizi stessi*, si aggiungano queste altre: *con rispetto ai diritti acquisiti*.

L'onorevole Nofri crede associarsi all'articolo aggiuntivo degli onorevoli Borciani ed altri?

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Giolitti, ministro dell'interno. Il concetto contenuto in questo articolo, è già compreso

nell'articolo 25, come fu modificato d'accordo fra Commissione e Ministero...

Presidente. E non ha più ragione d'essere?

Giolitti, ministro dell'interno. E non ha più ragione d'essere.

Presidente. Sta bene.

All'ultim'ora, è stato presentato quest'altro articolo aggiuntivo:

« I Comuni potranno continuare a stabilire nel loro interesse la esclusività dell'esercizio dei servizi indicati all'articolo 1, quando ed in quanto tali servizi esigano la necessaria permanente occupazione delle strade e piazze pubbliche, del sottosuolo o dello spazio sovrastante alle stesse.

« Alessio, Bissolati, Bonardi, Ciccotti, Turati, De Felice, Cabrini, Varazzani, Pozzato, Montemartini. »

Onorevole Alessio, ha facoltà di parlare.

Alessio. La legge del 7 giugno 1894, all'articolo 4, stabilisce che « dovendosi nell'eseguire in un Comune, condutture elettriche, attraversare strade pubbliche ovvero fiumi o torrenti o toccare la facciata esteriore di case verso le vie o piazze pubbliche, si osserveranno le leggi e i regolamenti speciali sulle strade e sulle acque e le prescrizioni delle autorità competenti. »

Il regolamento stabilisce, all'articolo 6, che la domanda pel consenso dell'applicazione dell'impianto deve essere mandata alla Regia prefettura della Provincia, nella quale si intende effettuare l'impianto e l'articolo 8 stabilisce che l'autorità indicata all'articolo 6 dà il consenso.

Così avviene molte volte in pratica che il prefetto crede di avere autorità di accordare un permesso per l'esecuzione dell'impianto, e quindi può darsi che anche un Comune che abbia un impianto comunale possa credere di avere diritto di dare la autorizzazione, e quindi viene la concorrenza di un'altra industria che esercita lo stesso servizio.

Di qui la necessità di togliere questa facoltà ai prefetti e riserbarla ai Comuni perchè possano decidere intorno alle domande di autorizzazione.

Questa necessità è riconosciuta anche dalla relazione parlamentare.

Quindi io credo che sia giusto che sia riservata esclusivamente ai Comuni la facoltà di decidere intorno alle domande di autorizzazione, perchè il prefetto e l'autorità governativa non possono in qualche modo accordare una concorrenza.

Non so se mi sono spiegato chiaramente ma ministro e Commissione avranno compreso il concetto che ho cercato di spiegare.

Majorana, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Majorana, relatore. La Commissione si occupò della questione che ora solleva l'onorevole Alessio, però ritenne che non fosse questa legge la sede opportuna per risolverla. È bensì vero che noi opinammo non esser dubitabile che i Comuni siano sempre liberi dispositori del suolo comunale, e ciò tanto a sensi dell'articolo 4 della legge del 1894 come a sensi della legge generale sulle opere pubbliche: in una nota alla mia relazione questa, che era l'opinione dei singoli commissari, fu manifestata da me; ma, ripeto, non credemmo che in sede di legge di municipalizzazione potessimo trattare, e molto meno risolvere, l'accennata questione.

Ecco perchè, noi, pur insistendo nel nostro convincimento che però ha un valore meramente personale, sul merito della questione stessa, non crediamo che si possa accettare la proposta dell'onorevole Alessio.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Giolitti, ministro dell'interno. Io mi associo alla Commissione per pregare l'onorevole Alessio a non volere risolvere incidentalmente una questione gravissima di cui non possiamo calcolare così su due piedi le conseguenze. È una materia completamente estranea alla legge che discutiamo, si tratta di decidere dei rapporti tra lo Stato e il Comune riguardo al suolo comunale e noi potremmo con una disposizione improvvisata compromettere una quantità di questioni che così incidentalmente non è possibile ad alcuno di noi di prevedere esattamente. Pregherei quindi l'onorevole Alessio di non insistere perchè, ripeto, è materia così vasta e così diversa da quella della legge che discutiamo, che non mi sentirei d'indicare ora le conseguenze che può portare. In materia legislativa credo sia indispensabile camminare con molta ponderazione.

Presidente. Onorevole Alessio, insiste?

Alessio. Io non avrei tanto insistito perchè fosse accolto quel mio articolo, ma mi sarei accontentato che da parte della Commissione e del Governo fossero venute dichiarazioni esplicite sul contenuto suo. (*Interruzioni*).

Il relatore l'ha espressa come opinione

sua personale, non come opinione della Commissione, io quindi insisterei perchè si accettasse il mio concetto salvo a deliberare sulla forma.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Io debbo notare all'onorevole Alessio che si tratta di una questione tanto sottile e contestata che vi sono state delle discussioni davanti ai tribunali con dissenso tra altissimi magistrati intorno al modo come si dovesse interpretare la legge esistente. Come vuole dunque che io a cui per la prima volta oggi si parla di questa questione importantissima improvvisi una dichiarazione che abbia un valore qualunque? Io non sono in grado di esprimere un'opinione perchè dovrei prima studiare a fondo la materia e vedere le conseguenze pratiche che si possono avere; e di più quando io gli avessi espresso una opinione i tribunali continuerebbero a giudicare come credono, perchè la mia non avrebbe altro valore che di opinione personale.

Presidente. Onorevole Alessio, ritira dunque il suo emendamento?

Alessio. Lo ritiro, sperando che nel corso della applicazione della legge potrà chiarirsi il concetto espresso dalla mia proposta.

Presidente. Rileggo allora l'articolo 30 ed ultimo nel nuovo testo concordato tra Commissione e Ministero:

« È data al Governo del Re la facoltà di provvedere all'ordinamento dell'ufficio della Commissione Reale istituita con la legge 17 maggio 1900, n. 173, in corrispondenza alle attribuzioni ad essa conferite dalla presente legge, non che di emanare tutti i regolamenti necessari per l'esecuzione della medesima, sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato. »

(È approvato).

Domani si procederà al coordinamento degli articoli, e quindi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Interrogazioni ed interpellanze.

Presidente. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle domande di interrogazione e d'interpellanza:

Del Balzo Gerolamo, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda invitare l'Amministrazione delle ferrovie adriatiche a dare sollecita esecu-

zione ai lavori del doppio binario sulla linea Prato-Pistoia, per dare lavoro alla classe operaia nel prossimo inverno ed alleviare così i danni della disoccupazione.

« Casciani. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se e quando egli creda di far eseguire l'inchiesta domandata dal disciolto Consiglio provinciale di Cosenza.

« De Seta. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sull'indugio frapposto al versamento della somma dovuta ai Comuni, a' sensi dell'articolo 3 della legge 11 aprile 1886, come sussidio per l'aumento di stipendio dei maestri elementari.

« Credaro. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se di fronte a fatti gravissimi rilevati dalla Commissione d'inchiesta sulla amministrazione della bonifica a destra del Canal Bianco, non ravvisi necessario pubblicare integralmente la predetta relazione ed allegati.

« Pozzato. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se ritenga opportuna e possibile la coordinazione dei treni di servizio locale al nuovo orario della linea Roma-Castellammare, che ha tanto facilitate le comunicazioni fra Roma e le Puglie.

« Codacci-Pisanelli. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, sulla necessità di coordinare il servizio postale della provincia di Lecce al nuovo orario della linea ferroviaria Roma-Castellammare Adriatico.

« Codacci-Pisanelli. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulle continue violazioni de' dritti statutarî da parte del Regio Commissario di San Salvatore Telesino, e sul minacciato intervento degli agenti di pubblica sicurezza nelle prossime elezioni amministrative.

« D'Andrea. »

« I sottoscritti chiedono d'interpellare gli onorevoli ministri degli esteri e di grazia e giustizia sui provvedimenti che intendono

adottare in Italia, dopo gli accordi presi a Parigi nella Conferenza internazionale contro la tratta delle bianche.

« Socci, Celli, Chiesi, Majno, Garavetti, Valeri.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi sui servizi marittimi del Golfo di Napoli e sulle nuove richieste della Società Napoletana di Navigazione.

« De Martino. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se nella redazione dei progetti per le ferrovie complementari, e in ispecie della direttissima Roma-Napoli, si è tenuto conto dell'articolo 6 della legge 2 novembre 1901, e se nell'appalto dei nuovi lavori ferroviari in zone di malaria si metteranno delle clausole atte ad assicurare l'applicazione degli articoli 3 e 5 della stessa legge a tutela della salute dei lavoratori.

« Celli. »

Presidente. Le interrogazioni saranno inscritte nell'ordine del giorno, e, secondo la dichiarazione fatta già dal presidente del Consiglio, s'intende che queste interpellanze sono tutte accettate.

Ha domandato di parlare l'onorevole Chiesi?

Chiesi. Come uno dei sottoscrittori della mozione Mirabelli sulle spese militari, pregherei l'onorevole presidente del Consiglio di voler stabilire la data per lo svolgimento di quella mozione.

Zanardelli, presidente del Consiglio. Se l'onorevole Chiesi consente, potremo fissare lo svolgimento della mozione a cui ha accennato dopo espletata la prima parte dell'ordine del giorno che concerne dei disegni di legge molto importanti, iscrivendola dopo il numero 12 dell'odierno ordine del giorno, con l'intelligenza però che detto svolgimento non venga prima delle ferie natalizie per riguardo alle altre leggi urgenti che dentro l'anno debbono essere discusse e che possono sopravvenire (*Benissimo!*)

Presidente. Onorevole Chiesi, acconsente? ha inteso?.. dopo le vacanze...

Chiesi. Va bene, acconsento perfettamente a che sia svolta dopo le vacanze la nostra mozione.

Ciccotti. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà; mi permetta, prima comunico alla Camera che l'onorevole De Cristoforis ha presentato una pro-

posta di legge che verrà trasmessa agli Uffici perchè ne ammettano la lettura.

Ciccotti. Poichè insieme con altri colleghi ho presentate le due proposte di legge per modificazioni all'ordinamento ed al reclutamento dell'esercito, delle quali proposte gli Uffici hanno anche ammessa la lettura, chiederai che lo svolgimento delle medesime avvenga nel giorno stesso in cui sarà svolta la mozione Mirabelli.

Giolitti, ministro dell'interno. Mi pare che non ci possa essere difficoltà.

Presidente. Domani per le undici sono convocati gli Uffici.

La seduta termina alle 17.55.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.

2. votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (1).

Discussione dei disegni di legge:

3. Convenzione fra l'Italia e la Germania, del 4 giugno 1902, che modifica quella del 18 gennaio 1902, fra i due Stati, per la tutela della proprietà industriale (177).

4. Costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero (193).

5. Costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova. (112) (*Urgenza*)

6. Approvazione dell'assegnazione straordinaria di lire 5,500,000 da iscriversi nei bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1902-903, per le spese della spedizione militare in Cina (124).

7. Maggiori assegnazioni per il richiamo sotto le armi della classe 1878 da iscriversi in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 (164).

8. Sulle case popolari (134).

9. Provvedimenti per gli spiriti adoperati nelle industrie (130).

10. Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (46).

11. Ruolo organico del personale del Ministero di agricoltura, industria e commercio (136-136 bis).

12. Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro, della Corte dei conti, di gestione e controllo, di ragioneria delle intendenze di finanza e delle delegazioni del tesoro (175).

13. Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per l'istruzione superiore (145-146).

Discussione dei disegni di legge:

14. Ordinamento della Colonia Eritrea (57).

15. Della riforma agraria (147).

16. Ammissione all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza (105).

17. Modificazioni al libro I, titolo X, del Codice civile, relative al divorzio (182).

18. Modificazione alla circoscrizione dei tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua Vetere (118).

19. Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 febbraio 1900, n. 50, per concorso dello Stato nelle opere di condotta di acqua potabile (191).

20. Interpretazione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 554, sul matrimonio degli ufficiali del Regio Esercito (132).

21. Modificazione dell'articolo 85 del testo unico della legge sulle pensioni militari approvato con Decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (106) (*Urgenza*).

22. Sul servizio telefonico (180).

23. Approvazione del piano di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro, con facoltà d'imporre tributi (195).

24. Monumento nazionale a Dante Alighieri in Roma (142).

25. Modificazione alla legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio (103).

26. Cancellerie e segreterie giudiziarie (163).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma 1902 - Tip. della Camera dei Deputati.

